

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. LXXII

N. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990,
N. 39, CONCERNENTE INGRESSO E SOGGIORNO DEI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

(Articolo 11 della legge 28 febbraio 1990, n. 39)

PRESENTATA DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

(CONTRI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1994

I N D I C E

1. RELAZIONE DEL MINISTRO	Pag. 5
ALLEGATI	
A) DOCUMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SPECIFICA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI:	
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1993 – Delega di funzioni del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Contri	» 34
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 1993 – Trasferimento funzioni e personale Ministero italiani all'estero e immigrazione dall'Ufficio coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Dipartimento per gli affari sociali	» 36
Decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200 – Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale	» 38
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 1993 – Istituzione Commissione per addivenire a una nuova legge sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Nomina degli esperti	» 40

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1993 – Nomina dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione nella Commissione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 1993	Pag. 44
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 1993 – Assegnazione dello stanziamento di trenta miliardi di lire in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993	» 47
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1993 – Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994 . . .	» 48
Decreto interministeriale 2 febbraio 1994 – Istituzione Comitato interministeriale per la tutela dei minori stranieri	» 50
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 aprile 1994 – Istituzione Commissione nomadi	» 54
Disegno di legge – Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (presentato al Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1993)	» 57
 <i>B) DOCUMENTI RELATIVI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI:</i>	
Circolari emanate dal Ministero dell'interno anche per diffondere decisioni prese da altre Amministrazioni . .	» 65
Circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 5 del 12 gennaio 1994	» 71

RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990,
N. 39, CONCERNENTE INGRESSO E SOGGIORNO DEI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

(Articolo 11 della legge 28 febbraio 1990, n. 39)

Attuazione del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari in Italia"

Signor Presidente, Onorevoli,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993 mi veniva conferita, tra le altre, anche la delega all'immigrazione, in particolare per il:

- coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione;
- l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'immigrazione, anche con riferimento a specifici aspetti di tale fenomeno,
- le misure e gli strumenti per l'adeguamento delle capacità lavorative e di accoglienza degli immigrati, d'intesa con i Ministeri competenti, le loro amministrazioni centrali, ivi comprese le loro articolazioni periferiche territorialmente competenti,
- l'informazione costante ed aggiornata relativa ad afflussi eccezionali di stranieri, alla prevenzione e alla predisposizione dei relativi mezzi di intervento, in collegamento con altri Ministeri ed amministrazioni competenti nella fase di emergenza dei fenomeni;
- la predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legge 30 dicembre n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39.

Con il presente decreto veniva creato, dopo l'esperienza del Ministero per gli italiani all'estero e l'immigrazione (aprile 1991-agosto 1992), un punto di riferimento istituzionale per il fenomeno dell'immigrazione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali. Successivamente, con D.P.C.M. 31 maggio 1993 venivano trasferite funzioni e personale del Ministero per gli Italiani all'estero e l'immigrazione dall'Ufficio coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui erano stati attribuiti con D.P.C.M. 12 agosto 1992, al Dipartimento per gli Affari Sociali. Ciò ha consentito la ripresa di una politica attiva di immigrazione e per l'immigrazione ed il coordinamento delle amministrazioni che hanno competenze in questa materia.

Gli immigrati sono ormai parte integrante della nostra società. La loro presenza ha già prodotto irreversibili cambiamenti nella composizione sociale, nella cultura, nei comportamenti individuali oltre che nel mercato del lavoro del nostro paese.

Il fenomeno dell'immigrazione in Italia, come d'altronde anche negli altri paesi europei, è composto al suo interno da tre segmenti ben distinti, ciascuno dei quali si caratterizza per la presenza di gruppi etnici e nazionalità specifiche. Un'immigrazione di lunga durata, probabilmente stabilizzata, con una presenza crescente di immigrati di seconda generazione. Un'immigrazione temporanea 'intermittente' con forti connotazioni di precarietà. Infine, una quota di immigrazione clandestina che a causa della attuale e prolungata crisi economica diventa sempre più facile preda di sfruttatori senza scrupoli e organizzazioni criminali..

C'è infine da considerare la situazione di emergenza prodotta dalla guerra in atto nella vicina ex-Jugoslavia a seguito della quale sono giunti in Italia migliaia di sfollati, la maggior parte dei quali spera, alla fine del conflitto, di poter far ritorno nel proprio paese.

L'immigrazione è un fenomeno di grande rilevanza politica a livello internazionale. Esso condiziona sempre più la politica dell'Unione Europea, in vigore dal 1 novembre 1993. Gli squilibri economici e demografici tendenzialmente in aumento ancora per alcuni anni tra paesi del nord e paesi del sud del mondo; le crescenti pressioni della popolazione provenienti dai paesi del Sud del Mediterraneo e dai paesi dell'Est Europa verso i paesi della Unione europea; la crisi strutturale dell'occupazione in questi ultimi, determineranno infatti un aumento dei flussi migratori e nuove tensioni sul mercato del lavoro interno. Su questi problemi i paesi dell'Europa occidentale devono decidere responsabilmente e in comune, anche in considerazione dell'accordo di Shengen, ratificato dall'Italia il 23 settembre 1993.

Di fronte a un fenomeno così complesso, la normativa elaborata negli anni passati appare ormai quanto meno inadeguata. La legge 943/86 e la legge 39/90, nate sull'onda dell'emergenza e perfettamente rispondenti alle esigenze del momento, mostrano oggi i loro limiti ad affrontare questo fenomeno nella sua globalità. La prova è data dalla prassi, ormai consolidata, del crescente ricorso del governo a circolari (ministeriali) vista, la necessità di dare risposte a questioni urgenti ma non affrontate o affrontate solo marginalmente dalla legge. Questa prassi, rischia ormai di produrre più guasti che benefici e rischia di trasformarsi in uno strumento di discrezionalità per le amministrazioni e di incertezza per gli immigrati.

Con il 1992 inoltre sono stati utilizzati tutti i finanziamenti previsti dalla legge 39/90 per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi, pari a 30 miliardi di lire annue per una durata complessiva di 3 anni. Per il 1993 si è potuto contare tuttavia su un finanziamento straordinario di altri 30 miliardi, utilizzato, per decisione dell'apposito Comitato di valutazione (ex-art.4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990), per la

realizzazione di centri e servizi per l'inserimento degli immigrati nel territorio, cercando in tal modo di allargare gli orizzonti e gli obiettivi fin qui perseguiti.

Nel corso del triennio infatti è progressivamente diminuito l'interesse per centri di prima accoglienza e di servizi. Ciò è paradossalmente vero anche per Comuni ancora privi di qualunque struttura di accoglienza, in ragione dell'emergere di nuove esigenze maturate sia in seno alla comunità degli immigrati che tra le popolazioni locali. È emersa con forza la necessità di riuscire ad inserire gli stranieri, con le loro famiglie, nel tessuto urbano senza produrre forme di ghettizzazione. Da qui la moltiplicazione di centri di "seconda accoglienza" (case albergo, strutture provvisorie) in quelle località che registrano forti concentrazioni di immigrati.

Il 1993 segna quindi una svolta nella politica migratoria del nostro paese in considerazione di un cambiamento effettivo della presenza e quindi delle esigenze degli immigrati. Si può parlare infatti della fine dell'emergenza e dell'inizio di una nuova fase nel corso della quale il fenomeno dell'immigrazione assumerà progressivamente i connotati della normalità. Ciò significa che anche gli strumenti normativi, le risorse finanziarie e le strutture organizzative dovranno essere diverse da quelle fino ad oggi utilizzate.

Considerata questa situazione, ho ritenuto urgente una riflessione sugli strumenti normativi in vigore per il governo dell'immigrazione affinché venissero elaborate proposte per ripristinare il primato della legge sulle circolari amministrative, del diritto sull'amministrazione. Per questo motivo ho istituito una Commissione di studio, con decreti 8 settembre 1993 e 12 ottobre 1993, di cui fanno parte studiosi e alti dirigenti della Pubblica Amministrazione, affinché si ponessero le basi per una nuova legge organica sull'immigrazione. La Commissione ha già prodotto un articolato di legge che è stato consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri perchè venga trasmesso al nuovo Governo e al nuovo Parlamento.

Alla Commissione ho affidato anche il compito di individuare gli organismi istituzionali e le strutture organizzative preposte al governo del fenomeno migratorio, perchè non è più possibile continuare a gestire un fenomeno così nuovo con assetti amministrativi e burocratici nati anni fa con finalità e compiti ben diversi.

Il secondo fatto di particolare importanza che ha interessato il fenomeno dell'immigrazione nel corso dell'anno è stato il ripetersi di atti di intolleranza e di violenza nei confronti degli immigrati ad opera di giovani estremisti di destra. Un fenomeno preoccupante di fronte al quale sono certamente necessarie pesanti misure repressive (d.l. n.122 del 22-6-1993

coordinato con la legge di conversione n. 205 del 25-6-1993), ma che, in prospettiva, può essere efficacemente combattuto solo intervenendo nel processo di formazione culturale delle giovani generazioni. A questo scopo ho chiesto ad una Commissione di esperti di riflettere sul tema della diversità. La Commissione ha elaborato un decalogo, presentato in un opuscolo illustrato da pittori che hanno offerto opere d'arte ispirate a questo tema, per indurre tutti coloro che vivono nel nostro paese, ma soprattutto i giovani ad apprezzare la ricchezza di una società costituita da persone tra loro diverse per lingua, religione, colore della pelle, cultura e comportamento.

Il terzo punto sul quale ho ritenuto di impegnare l'attività del Dipartimento per gli Affari Sociali è la condizione dei minori stranieri nel nostro paese, in ottemperanza alla Convenzione ONU del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991. Due sono state le iniziative concrete messe in atto:

1. il coordinamento di un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del Dipartimento e dei Ministeri dell'istruzione, dell'Interno e degli Affari esteri, per l'individuazione di soluzioni al fine di garantire a tutti i minori presenti in Italia, indipendentemente dalla loro condizione giuridica, il diritto all'istruzione. Ciò ha portato a un accordo tra le amministrazioni, recepito nella circolare n. 5, del 12 gennaio 1994, del Ministero della Pubblica istruzione, che consente l'accesso all'istruzione anche ai minori irregolari, anche se non il diritto al titolo di studio;
2. il coordinamento di un gruppo di lavoro, successivamente costituitosi in Comitato per la tutela dei minori stranieri (D.l. del 2 febbraio 1994), di cui fanno parte rappresentanti del Dipartimento e dei Ministeri degli Affari Esteri, Interno e Grazia e Giustizia, con il compito di indirizzare e coordinare l'attività del volontariato, di privati cittadini e degli enti locali verso minori stranieri in condizioni di maggior disagio. Il Comitato ha indirizzato i primi interventi a favore dei minori provenienti dalla ex-Jugoslavia, al fine di tutelare in ogni circostanza il rispetto dei diritti dell'infanzia, di prevenire errori e di reprimere speculazioni.

C'è infine un altro aspetto, collegato al fenomeno migratorio che ho ritenuto meritasse una particolare attenzione, quello delle condizioni di vita dei nomadi nel nostro paese. Un problema molto delicato per i rapporti di convivenza, la maggior parte delle volte conflittuali, che si vengono a stabilire con le popolazioni locali. Affinchè venisse affrontato con sistematicità ed efficacemente il problema ho rivitalizzato con D.P.C.M. 25 aprile 1994 una Commissione interministeriale (di cui al D.P.C.M. 4 giugno 1986) di cui fanno parte tutte le amministrazioni interessate, che ha solo recentemente avviato la propria attività.

Ritengo in conclusione di dover richiamare ancora l'attenzione del Parlamento sulla necessità di giungere alla definizione di un sistema statistico del fenomeno migratorio, del tipo di quello esistente negli altri paesi. In Italia infatti, tutti i dati ufficiali disponibili sulle dimensioni e le caratteristiche del fenomeno sono dati amministrativi, più appropriati a quantificare l'attività delle singole amministrazioni che il fenomeno in sé.

Ciò premesso, in ottemperanza all'art. 11 commi 2 e 3 della legge 39/90, delinea, nella presente relazione le caratteristiche principali del fenomeno migratorio, con riferimento in particolare al numero di stranieri presenti a vario titolo in Italia, nonché gli elementi relativi al finanziamento di centri di prima accoglienza e di servizi, seguendo nell'esposizione l'ordine di successione degli articoli della legge.

Articolo 1 . (Rifugiati).

Il ritiro della riserva geografica, posta dall'Italia al momento della ratifica della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, avvenuta con legge 24 luglio 1954 n. 722 e il conseguente riordino delle procedure e degli organi per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, avvenuto con D.P.R. n. 136 del 15 maggio 1990, il riconoscimento di uno speciale status di profugo ai cittadini provenienti dalla Somalia e dai paesi della ex-Jugoslavia (decreti interministeriali del 21-9-1992 e dell' 8-1-1993 e legge 390/92), hanno notevolmente ridotto il numero effettivo dei nuovi richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.

Nel corso del 1993 la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha ricevuto 1.564 richieste. Di queste soltanto 145 hanno avuto esito positivo (32 domande sono ancora in fase) (tab. 1).

Un terzo delle richieste sono di cittadini rumeni (560), seguiti da etiopi (334), bulgari (71), albanesi (63), jugoslavi (56), turchi, sudanesi, iracheni, iraniani ed altri. Tra le domande accolte, le percentuali più elevate sono quelle di cittadini slavi, iracheni, iraniani, sudanesi, turchi, etiopi e zairesi.

Il decreto ministeriale n.237 del 24 luglio 1990, recependo quanto stabilito nell'art. 1 comma 7 circa la concessione ai richiedenti asilo privi di mezzi sostentamento, ha stabilito l'erogazione di un contributo di lire 25.000 giornaliere per 45 giorni. Secondo stime del Ministero dell'Interno si valuta che nel corso del 1993 1.700 richiedenti asilo abbiano usufruito di tale contributo.

L'art. 1, comma 3, prevede inoltre il riconoscimento dello status di rifugiato, dietro domanda, agli stranieri extraeuropei già sotto mandato dell'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite). Sono state presentate nel corso dell'anno 324 domande, 310 delle quali sono state accolte. Tale riconoscimento, come previsto dalla legge, non comporta l'erogazione dell'assistenza.

Nei corso del 1993 il Ministero dell'Interno ha emanato due importanti circolari concernenti lo status di rifugiato:

- circolare n.3/93 per la semplificazione delle procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato;
- circolare n. 16/1993 nella quale vengono definite modalità, procedure per la determinazione della cessazione dello status di rifugiato.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, al 31 dicembre 1993 risultano presenti in Italia 7.475 extracomunitari con permesso di soggiorno per richiesta di asilo (questo dato differisce dalle richieste ricevute dalla Commissione Centrale perchè riguarda tutte le richieste presentate alla frontiera e alla questura, che solo più tardi e parzialmente saranno formalizzate e prese in considerazione dalla Commissione). Sono invece 5.942 gli stranieri con un permesso di soggiorno per asilo.

A questi sono però da aggiungere 26.617 permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari a somali e jugoslavi, che danno diritto al lavoro e allo studio per un periodo pari alla durata del conflitto nei rispettivi paesi. La legge 390/92 attribuisce alla Presidenza del Consiglio anche il coordinamento degli aiuti ai profughi della ex-Jugoslavia, coordinamento che è stato effettuato con riunioni periodiche del Tavolo di Coordinamento, cui partecipano Amministrazioni centrali e periferiche, forze sociali e organizzazioni del volontariato.

Articolo 2. (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

Il presente articolo elenca, al comma 1, i motivi per i quali è consentito l'ingresso in Italia: turismo, studio, lavoro subordinato e autonomo, cura, familiari e culto. Ai commi 3, 4 e 5 prevede inoltre l'emanazione di decreti annuali per la programmazione di flussi di ingresso in Italia in considerazione delle esigenze dell'economia nazionale, della pressione migratoria, delle concertazioni in sede comunitaria.

Per la conoscenza delle modalità attuative di tale articolo si rimanda agli allegati alla prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia" dell'on. Rosa Russo Jervolino (febbraio 1991), e ai precedenti decreti annuali per la determinazione dei flussi (decreto interministeriale 11/11/ 1990, 20/12/1991, 8/1/1993) come previsto dal comma 3, oltre che ai decreti interministeriali per la regolarizzazione dei cittadini Somali e alla legge 390/92 per la regolarizzazione dei profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia.

In attuazione del decreto interministeriale dell'8/1/1993 per la determinazione dei flussi di ingresso in Italia relativi all'anno 1993, è stato consentito l'ingresso e il soggiorno continuativo in Italia a due categorie in particolare: i lavoratori chiamati direttamente dall'estero in settori in cui vi è carenza di manodopera nel territorio (art.8 legge 943/86) e i famigliari di lavoratori stranieri regolarmente residenti (art. 4 della stessa legge).

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, disponibili al 31 dicembre 1993, sono state rilasciate nel corso dell'anno 22.852 autorizzazioni al lavoro a cittadini extracomunitari ancora residenti all'estero ai sensi dell'art. 8 della legge 943/86. A livello territoriale si rileva che il 58% delle richieste provengono dal Nord, il 24% dal centro e il 18% dal Sud Italia. Dalla disaggregazione delle richieste per qualifica dei lavoratori (il 68% operai generici) e per settore (prevalentemente terziario, in particolare lavoro domestico) risulta confermata l'esigenza di manodopera dequalificata, per lavori che gli italiani non svolgono più, anche in un anno di relativa crisi economica, che evidentemente incide sui livelli occupazionali, ma non cambia le aspettative degli italiani.

Rispetto al 1992, infatti si è rilevata una flessione di circa 10.000 chiamate nominative di lavoratori extracomunitari dall'estero imputabile ragionevolmente alla crisi in atto nel nostro paese.

I permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciati nel corso dell'anno sono stati 14.426: il 54% per i coniugi, il 45% i figli e l'1% per genitori di stranieri regolarmente residenti in Italia. Oltre un terzo dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare sono rilasciati a cittadini provenienti dai paesi del Maghreb, quelli rilasciati a cittadini provenienti da tutti i paesi africani complessivamente raggiungono il 55%, il 23% sono invece quelli rilasciati a cittadini provenienti dall'Europa dell'est, in particolare Albania e ex-Jugoslavia, il 18% dal Medio Oriente e dall'Asia, il 4% dall'America centrale e meridionale e da altri paesi.

Rispetto al 1992 si è verificato un consistente aumento, pari al 220%, dei ricongiungimenti familiari, segno di una progressiva stabilizzazione della popolazione immigrata nel nostro paese.

Il D.P.C.M. 16 dicembre 1993, vista la relazione della Commissione di esperti coordinati dal Direttore Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri stabilisce le condizioni per l'ingresso in Italia per l'anno 1994. In considerazione delle tensioni presenti nel mercato del lavoro italiano, della necessità di fare un salto qualitativo nella regolamentazione dei flussi migratori nel nostro paese, dei conflitti in atto nei territori della ex-Jugoslavia, il decreto del 16 dicembre 1993 non presenta sostanziali novità rispetto a quello dell'anno precedente. Anche per il 1994 è confermata quindi la possibilità di ingresso in Italia per chiamata nominativa di lavoratori extracomunitari residenti all'estero per lavori per i quali non è possibile reperire manodopera italiana; di familiari di lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia; di profughi e sfollati ai quali è consentito lavorare e studiare.

Il decreto per la determinazione dei flussi di cui al comma 3 art.2 della legge, copre tuttavia solo una parte, anche se la più rilevante, delle possibilità di ingresso nel nostro paese. La Commissione di esperti evidenzia infatti la necessità di giungere al più presto alla individuazione di strumenti specifici per la regolamentazione del lavoro stagionale, principalmente con l'approvazione del disegno di legge, presentato dal Ministro per gli Affari Sociali al Consiglio dei Ministri del 14/10/1993, che recepisce il decreto legge n. 200 del 22 giugno 1993 "norme in materia di lavoro stagionale sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari", ma anche con la definizione di accordi bilaterali con i paesi maggiormente interessati da questo fenomeno.

Nel complesso gli stranieri extracomunitari presenti in Italia al 31 dicembre 1993 con regolare permesso di soggiorno sono 834.451, secondo i dati del Ministero dell'Interno, pari all'1,5 per cento della popolazione residente. Con riferimento alla distribuzione territoriale, si rileva la più alta concentrazione di immigrati nel Lazio (3,9%) per la forte attrazione esercitata dalla città di Roma, cui seguono le regioni Friuli Venezia Giulia (2%) Lombardia (1,9%), Emilia Romagna (1,8%), Umbria (1,6%), Liguria e Toscana (1,5%) e in ordine decrescente, tutte le altre regioni fino alla Basilicata con lo 0,2% (tab. 2).

Le aree nelle quali si rileva la più alta presenza di stranieri extracomunitari non sono quelle nelle quali l'immigrazione, da rapporti delle Prefetture, denunce delle Autorità locali, delle associazioni del volontariato e sindacali, o da episodi riportati dalla stampa, presenta i problemi più gravi. Questi nascono quando l'immigrazione si sviluppa in contesti locali già deprivati da un punto di vista sociale culturale ed anche

amministrativo. Nel corso del 1993 sono state individuate quattro aree 'di crisi' (Genova, Roma, Caserta e Foggia) per le disagiate condizioni nelle quali vivono gli immigrati e per gli episodi di intolleranza che in esse si sono verificati.

La presenza più rilevante è costituita da immigrati che hanno un regolare permesso di soggiorno per lavoro (336.384), dei quali il 91% per lavoro dipendente (tab. 3).

Gli stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento sono 134.358 al 31 dicembre 1993.. Tale valore risulta molto più elevato degli iscritti effettivi risultanti al Ministero del Lavoro, perchè comprende anche stranieri che, avendo trovato lavoro, sono stati depennati dalle liste del collocamento anche se non hanno cambiato contestualmente il motivo del permesso di soggiorno. Gli iscritti alle liste di collocamento, secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sono infatti solo 76.291 alla stessa data. Nel corso dell'anno sono state registrate 59.146 chiamate nominative per avviamento al lavoro, 14.232 chiamate numeriche e 11.590 assunzioni dirette.

L'altra presenza significativa, e crescente, è quella degli extracomunitari con un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, costituita prevalentemente da ricongiungimenti familiari (117.569).

Le comunità più numerose sono quelle costituite da cittadini provenienti da (*prime 20 in ordine decrescente*):

		% sul totale
1. Marocco	97.604	9,9
2. Stati Uniti	63.960	6,5
3. Jugoslavia	47.854	6,5
4. Filippine	46.332	4,8
5. Tunisia	44.505	4,5
6. Albania	30.847	3,1
7. Senegal	26.993	2,7
8. Egitto	24.555	2,5
9. Cina Popolare	22.875	2,3
10. Brasile	21.075	2,1
11. Polonia	21.075	2,1
12. Sri Lanka	19.722	2,0
13. Somalia	19.553	2,0
14. Romania	19.385	2,0
15. India	14.303	1,4

16. Ghana	14.021	1,4
17. Etiopia	14.016	1,4
18. Argentina	13.978	1,4
19. Croazia	11.531	1,2
20. Iran	10.743	1,1

La progressiva stabilizzazione delle famiglie di immigrati nel nostro paese ha portato a un aumento dei minori stranieri ai quali devono essere garantiti tutti i diritti propri dell'infanzia.

Il diritto all'istruzione appare solennemente affermato dal nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale (art.34) sia in numerosi atti internazionali ratificati dall'Italia (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art.26; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 13; Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'assemblea dell'ONU nel 1959; Convenzione OIL n. 143; Convenzione UNESCO sull'eliminazione delle discriminazioni in materia di insegnamento, ratificata con legge n. 656/19966; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, art. 28, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176)

Il Ministero della Pubblica istruzione già da tempo, con le circolari ministeriali n. 301/89 e n. 205/90 ha affrontato in modo efficace e illuminato la problematica dell'inserimento scolastico dei bambini extracomunitari, definendo al tempo stesso obiettivi, metodi, contenuti e strumenti dell'educazione interculturale.

Nel corso del 1993, un gruppo di lavoro, presso il Dipartimento degli Affari Sociali, costituito da rappresentanti dei Ministeri Pubblica Istruzione, Interno, Affari Esteri e del Dipartimento stesso, ha indicato le soluzioni possibili per garantire il diritto all'istruzione anche ai minori stranieri irregolari o clandestini presenti in Italia, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989 (art.28), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. Tali indicazioni sono state recepite dalla circolare del Ministero della pubblica Pubblica Istruzione n. 3, 12 gennaio 1994.

Inoltre, la tutela dei minori stranieri, privi di permesso di soggiorno, in stato di abbandono è stata oggetto di discussione in una riunione, indetta dal Tribunale per i minorenni di Roma, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni interessate (Ministero dell'Interno, Grazia e Giustizia, Lavoro e previdenza sociale, Servizio Sociale Internazionale. Giudice tutelare presso la procura di Roma) nella quale è stato

concordato, come recepito nella circolare del Ministero dell'Interno n. 32/93 del 20/7/1993, che casi di questo tipo devono essere segnalati all'Autorità giudiziaria Minorile per i provvedimenti di legge. Inoltre deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 comma 13 della legge 39/90, con possibilità di inserimento del minore in attività scolastiche, di formazione professionale o lavorative.

Il diritto all'iscrizione degli studenti stranieri all'Università è regolamentato da norme rimaste pressochè invariate dagli anni '30 ad oggi. La materia è quindi stata regolamentata ampiamente da circolari ministeriali del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero degli Affari Esteri. L'iscrizione all'anno Accademico 1993/94 è regolamentata da una circolare del Ministero degli Affari Esteri, concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica del 14/4/1993. Tale circolare prescrive, tra l'altro, che venga attestato, da parte dello studente, una disponibilità economica pari a L. 800.000 mensili.

La circolare 39/93 del Ministero dell'Interno del 18/10/1993 eleva inoltre il premio assicurativo per l'assistenza medica ed ospedaliera per gli studenti stranieri iscritti per l'anno accademico 1993-94, a corsi di laurea o corsi di diploma universitario presso università italiane a L. 150.000 per un anno e a L. 75.000 per periodi pari o inferiori a 6 mesi.

I dati statistici mettono in evidenza una progressiva diminuzione degli studenti stranieri nelle Università italiana da oltre 30.000 nell'A.A. 1981-82 a 20.000 nell'A.A. 1991-92. Circa la metà degli studenti stranieri è di origine comunitaria (greci e tedeschi), un terzo è di origine asiatica (iraniani, giordani, israeliani), mentre gli africani sono circa il 10% del totale. Modesta è la percentuale dei laureandi (10% degli stranieri iscritti)

Articolo 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

Il Ministero degli Affari Esteri, in applicazione del comma 2 art.3, e dopo le necessarie intese con i paesi interessati, ha instaurato un nuovo regime dei visti, con i paesi: Costa d'Avorio, Niger, Burkina Faso, Togo e Benin.

Il respingimento alla frontiera riguarda, come indica il comma 5 dell'art.3, gli stranieri privi di documenti e del visto, che siano già stati espulsi dal territorio dello Stato, che siano

segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che siano manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

Nel corso del 1993 sono stati respinti complessivamente 69.838 cittadini extracomunitari ai valichi di frontiera, in particolare provenienti dai seguenti stati (*primi dieci*) (tab. 4)

Polonia	12.628
Svizzera	7.373
Cecoslovacchia	4.782
Romania	2.893
Albania	2.737
Algeria	2.650
Croazia	2.564
Perù	2.106
Marocco	1.787
F. Russa	1.606

La lotta all'immigrazione clandestina ha costituito uno degli impegni principali del Ministro degli Affari Sociali nel corso del 1993. Per incarico del Presidente del Consiglio, il Ministro ha infatti coordinato un gruppo di lavoro, cui hanno partecipato le più alte cariche dello Stato e delle forze dell'ordine,, al fine di mettere a punto procedure che possano prevenire il flusso di immigrazione clandestina verso il nostro paese, in primo luogo combattendo le organizzazioni criminali che si arricchiscono con il traffico dei clandestini.

Uno dei momenti qualificanti del lavoro è stata l'audizione del Ministro alla Commissione antimafia del 10 gennaio 1994, nella quale magistrati operanti in varie parti del paese sono stati sensibilizzati a questo problema, che necessita, per le ramificazioni su tutto il territorio nazionale, e anche all'estero, un approccio coordinato. I magistrati hanno concordato di adottare metodologie sperimentate per altri tipi di indagini, rafforzando, con un impegno collettivo e coordinato, la lotta alle organizzazioni criminali.

Articolo 6 (Iscrizione anagrafica)

Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel comune nel quale risiedono e al successivo rilascio della carta d'identità.

Dal censimento generale della popolazione del 1991 risultavano residenti regolarmente in Italia 625.034 stranieri dei quali il 46,2% europei, il 14,2% americani, il 25,7% africani, il 12,7% asiatici.

i

Articolo 7 (Espulsione dal territorio dello Stato).

La legge 12/8/1993 n. 296 concernente nuove misure in materia di trattamento penitenziario e di espulsione di cittadini stranieri, recependo quanto previsto dal decreto legge 13/4/1993 n. 107, innova la precedente disciplina introducendo 5 nuovi commi in aggiunta ai 12 preesistenti dell'art.7 della legge 39/90. In particolare le innovazioni riguardano la possibilità di espulsione immediata, su esplicita richiesta dell'interessato o del suo difensore, di cittadini stranieri detenuti sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti diversi da quelli indicati nell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, oppure condannati con sentenza passata in giudicato a una pena non superiore a tre anni. Un altro importante punto riguarda l'introduzione di pene da sei mesi a tre anni di reclusione per la distruzione di passaporto o documento equipollente al fine di impedire l'espulsione.

La difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione rimane comunque elevata. Nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri, ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551, pari all'11% degli intimati. C'è ormai una prassi consolidata che consente di rinviare, a tempo indefinito, prima legalmente, attraverso il ricorso al Tar, e successivamente, entrando in clandestinità, il ritorno nel paese di provenienza.

I cittadini più colpiti da mandati di espulsione sono i marocchini (21% delle espulsioni), gli albanesi (9%), gli algerini (8%), i tunisini (7%), e i senegalesi (7%). Tra le comunità più numerose, la percentuale più elevata di espulsioni eseguite, rispetto alle intimazioni riguarda invece gli albanesi (31%), seguiti dai polacchi (17%), dai tunisini (13%), dai marocchini e dai senegalesi (7%), dagli algerini (5%).

La discrepanza tra numero di espulsioni intimate e quelle effettivamente eseguite denuncia la necessità di rivedere tutto questo aspetto da un punto di vista normativo, procedurale ed amministrativo.

Articolo 11 (Pubblicità, relazione al Parlamento, contributi alle regioni)

Nel corso del 1993 è stata completata l'istruttoria per l'assegnazione di 30 miliardi alle regioni, previsti dall'ex-decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 1992, relativi al finanziamento previsto dalla legge 39/90 per l'anno 1992.

Le legge 39/90 non prevede ulteriori finanziamenti per il 1993. E' stato tuttavia possibile contare su un finanziamento straordinario di 30 miliardi di lire per interventi a favore di cittadini extracomunitari, attesa la disponibilità sul capitolo 1222 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di 60 miliardi di lire, di cui 30 non ancora impegnati. Nel corso dell'istruttoria, il Comitato ministeriale ex-art.4 decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, ha evidenziato l'opportunità che i programmi di intervento, predisposti dalle regioni, potessero essere concepiti al fine di favorire l'integrazione e l'insediamento nel tessuto urbano degli immigrati. E' stato proposto inoltre alle regioni di costituire un "fondo solidarietà" per progetti speciali da realizzare in aree considerate a rischio (Genova, Roma, Caserta e Foggia). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1993 viene formalizzata l'assegnazione di 30 miliardi, visti i dati relativi al numero degli stranieri ed esuli e loro famigliari, residenti al 31 dicembre 1992 sul territorio nazionale (tab. 5).

Inoltre, per effetto del decreto legge n. 542 del 28 dicembre 1993, che ha reiterato i precedenti decreti n.330 del 30 agosto 1993 e n.429 del 29 ottobre 1993, viene disposto all'art.38, rubricato "disposizioni in materia di cittadini extracomunitari", comma 2 che le precedenti somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

E' stata inoltre messa a punto un'operazione di recupero di contributi stanziati per progetti mai realizzati, nei confronti delle regioni : Lombardia, Marche, Molise, Basilicata, Toscana. Sono state avviate procedure di verifica e di relativa revoca di contributi per progetti realizzati relativamente alle Regioni Lazio, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Per effetto di tale provvedimento è stato individuato il capitolo di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, capo XXX n. 3685. Oltre alle procedure di recupero dei fondi, è stata offerta alle stesse regioni la possibilità di procedere alla redazione di progetti speciali "di recupero", tali da rafforzare la struttura di accoglienza già esistente.

Anche se non propriamente previsto dalla legge 39/90 ritengo di dover fare un rapido accenno alla scarsa attenzione della politica migratoria italiana ai programmi di rientro di immigrati che desiderano ritornare nel loro paese, ciò nonostante esista un apposito fondo presso l'INPS, costituito in base all'art. 13 della legge 943/86 con un contributo

aggiuntivo dello dello 0,5% della retribuzione degli stessi immigrati, che ad oggi ammonta a ben 111.052,2 milioni di lire. Le condizioni poste dalla legge per l'utilizzabilità del fondo sono talmente restrittive che, nonostante apposita convenzione con l'OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni) sono stati impiegati solo 86 milioni di lire esclusivamente per il rimpatrio di salme (tab. 6).

Sarebbe quindi opportuno rendere disponibili tali fondi per programmi di rientro in patria di lavoratori che intendono dare vita nel proprio paese a nuove attività produttive, sia come fondo di solidarietà per rientri in patria di persone che per bisogno, gravi situazioni personali, siano costretti a ritornare.

TABELLE

·
·
·

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 1 RICHIEDENTI ASILO PER NAZIONALITA'
anno 1993

nazione	attesa esame	elegibile	inelegibile	sospeso	TOTALE
Afghanistan	0	0	1	0	1
Albania	2	3	58	0	63
Algeria	0	3	8	0	11
Angola	1	2	39	0	42
Apolide	0	1	0	0	1
Bangladesh	0	0	2	0	2
Bourkina	0	0	1	0	1
Brasile	0	0	1	0	1
Bulgaria	2	0	69	0	71
Camerum	0	0	1	0	1
Ciad	0	0	1	0	1
Cina	0	0	2	0	2
Colombia	0	0	1	0	1
Costa d'Avorio	0	0	1	0	1
Cuba	1	3	13	0	17
Egitto	0	1	5	0	6
Etiopia	0	0	319	1	335
Georgia	2	13	2	0	2
Guinea Rep.Pop.	0	0	1	0	1
India	0	1	1	0	2
Iran	0	24	4	0	29
Iraq	1	18	14	0	32
Jugoslavia	0	24	32	0	56
Libano	0	0	5	0	6
Liberia	1	0	9	0	9
Lituania	0	0	1	0	1
Madagascar	0	0	0	1	1
Mali	0	0	0	0	1
Marocco	1	0	3	0	3
Mauritania	0	0	1	0	1
Moldavia	0	0	1	0	1
Nigeria	0	1	1	0	2
Pakistan	1	4	34	0	39
Palestina	0	1	0	0	1
Perù	0	2	8	0	10
Romania	8	2	550	0	560
Ruanda	0	1	2	0	3
Russia	0	0	17	0	17
Siria	1	1	3	0	5
Somalia	3	2	31	0	36
Sri Lanka	1	3	22	0	26
Sudafrica	0	0	1	0	1
Sudan	4	13	17	0	34
Togo	0	0	5	0	5
Tunisia	0	0	4	0	4
Turchia	0	10	41	0	51
Ucraina	2	0	7	0	9
Uganda	0	0	1	0	1
Ungheria	0	0	1	0	1
URSS	0	4	18	0	22
Vietnam	0	2	2	0	4
Zaire	1	6	24	0	31
TOTALE	32	145	1385	2	1564

FONTE:MINISTERO INTERNO, D. G.dei servizi civili,

**Tab. 2 — STRANIERI EXTRACOMUNITARI SEGNALATI
PER SOGGIORNO IN ITALIA PER REGIONE**

Regioni	extracomunitari soggiornanti	%pop.
Valle d'Aosta	1.539	1,3
Piemonte	44.262	1,0
Liguria	25.059	1,5
Lombardia	167.604	1,9
Trentino Alto Adige	13.741	1,5
Veneto	54.682	1,2
Friuli Venezia Giulia	24.040	2,0
Emilia Romagna	70.466	1,8
Toscana	54.296	1,5
Umbria	13.392	1,6
Marche	12.913	0,9
Lazio	206.052	3,9
Abruzzi	12.882	1,0
Molise	1.485	0,4
Campania	44.801	0,8
Basilicata	1.765	0,2
Puglia	17.615	0,4
Calabria	9.939	0,5
Sicilia	52.166	1,0
Sardegna	5.752	0,3
TOTALE	834.451	1,5

FONTE: MINISTERO INTERNO, Centro elaborazione dati

**Tab. 3. STRANIERI EXTRACOMUNITARI SEGNALATI PER SOGGIORNO
IN ITALIA**

(31/12/1993)

Motivo del soggiorno	
attesa adozione	7.661
affari	2.725
richiesta asilo	7.475
asilo politico	5.940
lavoro autonomo	30.193
lavoro subordinato	306.191
motivi famiglia	117.569
motivi giudiziari	3.379
iscrizione liste collocamento	134.358
motivi religiosi	38.695
residenza elettiva	24.979
motivi straordinari (umanitari)	30.371
motivi di studio	45.528
turismo	55.908
altro	23.479
TOTALE	834.451

FONTE: MINISTERO DELL'INTERNO, Centro elaborazione dati

Tab.4 CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESPINTI DURANTE L'ANNO 1993

Albania	2737	Iraq	25
Algeria	2650	Kazakistan	11
Angola	184	Lettonia	137
Argentina	58	Libano	135
Armenia	5	Lituania	204
Austria	355	Marocco	1787
Bangladesh	145	Mauritius	101
Biellorussia	59	Moldavia	4
Bolivia	42	Nigeria	328
Bosnia-Erzegovina	1564	Pakistan	161
Brasile	645	Perù	2106
Bulgaria	883	Polonia	12628
Cecoslovacchia	4782	Rep. Dominicana	486
Cile	113	Romania	2893
Cina	620	Senegal	665
Colombia	312	Siria	88
Costa d'Avorio	315	Slovenia	1248
Croazia	2564	Somalia	282
Egitto	292	Sry Lanka	147
Estonia	12	Svizzera	7373
Etiopia	92	Tadjikistan	16
Repub. fed. russa	1606	Tunisia	1234
Filippine	361	Turchia	1484
Francia	288	Turkmenistan	14
Georgia	13	Ucraina	759
Germania	332	Ungheria	1599
Ghana	340	uzbkistan	2
Giordania	22	Venezuela	39
India	418	Altri stati	12010
Iran	113	TOTALE	69888

FONTE: MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento P:S: Direzione Centrale
per la Polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 5 PROPOSTA DI RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 28 febbraio 1990 n. 39 - ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

REGIONI	Fondi previsti secondo la legge 39/90	Quote di partecipazione	Differenza
Valle D'Aosta	47.517	3.168	44.349
Piemonte	1.592.223	106.148	1.486.075
Lombardia	5.460.056	364.004	5.096.052
Trento	226.602	15.107	211.495
Bolzano	271.960	18.131	253.829
Veneto	2.029.355	135.290	1.894.065
Friuli V.G.	936.196	62.413	873.783
Emilia Romagna	2.402.824	160.188	2.242.636
Liguria	854.650	56.977	797.673
Toscana	1.811.502	120.767	1.690.735
Umbria	538.063	35.871	502.192
Marche	498.832	33.255	465.577
Lazio	7.460.586	497.372	6.963.214
Abruzzo	420.677	28.045	392.632
Campania	1.855.473	123.698	1.731.775
Molise	56.111	3.741	52.370
Basilicata	67.518	4.501	63.017
Puglia	645.506	43.034	602.472
Calabria	331.501	22.100	309.401
Sicilia	2.275.997	151.733	2.124.264
Sardegna	216.851	14.457	202.394
TOTALI	30.000.000	2.000.000	28.000.000

Valore % = 6,666667

Tab. 6 TATTAMENTO RIMPATRIO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
 (AL 31/12/1993)
 (Competenza economica in milioni di lire)

anno	contributi	prestazioni	saldo anno	saldo cumulado
1987	1.138,60	0	1.138,60	1.138,60
1988	2.716,40	0	2.716,40	3.855,00
1989	4.200,10	0	4.200,10	8.055,10
1990	6.781,20	0	6.781,20	14.836,30
1991	64.020,40	8,1	64.012,30	78.848,60
1992	14.921,20	0	14.921,20	93.769,80
1993(a)	17.282,90	0,5	17.282,40	111.052,20

(a) Valori di preventivo aggiornato

FONTE: INPS, Direzione Generale, Ruolo Professionale, Ramo attuariale

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

IN TEMA DI

**"INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA"**

ALLEGATO A

- D.P.C.M. 13 maggio 1993 , Delega di funzioni del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. fernanda Contri
- D.P.C.M. 31 maggio 1993 , trasferimento funzioni e personale Ministero italiani all'esrto e immigrazione dall'Ufficio coordinamento amministrativo della presidenza del Consiglio dei Ministri al Dipartimento per gli Affari Sociali
- D. L. 22 giugno 1993, n. 200, Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.
- D.P.C.M. 8 settembre 1993 - istituzione Commissione per addivenire a una nuova legge sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Nomina degli esperti.
- D.P.C.M. 12 ottobre 1993 - Nomina dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione nella Commissione di cui al D.P.C.M. 8 settembre 1993.-
- D.P.C.M. del 3 dicembre 1993, Assegnazione dello stanziamento di trenta miliardi di lire in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993.
- D.P.C.M. 16 dicembre 1993 , Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994
- D.I. 2 febbraio 1994 , Istituzione Comitato interministeriale per la tutela dei minori stranieri,
- D.P.C.M. 25 aprile 1994, istituzione Commissione nomadi
- Disegno di legge "Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale" (presentato al Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1993)

23 1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Conti.

II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio avv. Fernanda Conti è stato conferito l'incarico per gli affari sociali:

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Conti è delegato ad esercitare le funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti:

a) le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

b) la promozione e, comunque, il riconoscimento del ruolo primario della famiglia, anche mediante l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali - ivi compresa l'organizzazione dell'anno internazionale della famiglia, indetto con risoluzione ONU n. 45/133 - coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;

c) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dei servizi sociali;

d) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», creando, inoltre, un osservatorio nazionale sui problemi dei minori ed elaborando una proposta di statuto dei diritti del minore;

e) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;

f) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età, anche ai fini di iniziative socialmente utili, predisponendo la relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell'anziano e sulle attività per l'anno europeo dell'anziano, indetto con decisione CEE n. 91/49;

g) la riorganizzazione della normativa in materia di obiezione di coscienza, anche ai fini dell'istituzione del «servizio civile nazionale», d'intesa con le amministrazioni statali competenti e in coordinamento con le organizzazioni del volontariato;

h) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati d'intesa con l'ISTAT, con le modalità e procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 30;

i) il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione e, in particolare:

Fattuazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'immigrazione, anche con riferimento a specifici aspetti di tale fenomeno;

le misure e gli strumenti per l'adeguamento delle capacità lavorative e di accoglienza degli immigrati, d'intesa con i Ministeri e le loro amministrazioni centrali, ivi comprese le loro articolazioni periferiche territorialmente competenti, regionali e locali interessate;

l'informazione costante ed aggiornata relativa ad afflussi eccezionali di stranieri, alla prevenzione e alla predisposizione dei relativi mezzi di intervento, in collegamento con altri Ministeri ed amministrazioni competenti nella fase di emergenza di tali fenomeni;

la predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

l) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti nelle materie oggetto della presente delega ed operanti in materia di affari sociali in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai programmi della Comunità economica europea, della Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE, d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte comunque salve le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri;

m) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, finalizzati in particolare allo sviluppo e alla razionalizzazione delle relative iniziative;

n) l'elaborazione di studi e proposte di riforma delle normative e delle misure amministrative in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f) ed i), d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

o) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività.

Il Ministro è altresì delegato:

1) ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche con riferimento ai programmi di interventi, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri relative alle attività internazionali e le connesse iniziative bilaterali e multilaterali tendenti a regolare i flussi di ingresso in Italia di stranieri extracomunitari;

2) a provvedere alla nomina della commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e alla costituzione delle eventuali sezioni;

3) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2-5-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 118

4) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione, nonché ad assicurare il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica:

5) ad assicurare il coordinamento e la puntuale applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

6) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché a presiedere il Comitato nazionale sulla popolazione ed a coordinare le attività e la partecipazione italiana al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale;

7) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui al presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

8) a costituire comitati, commissioni e altri organi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1993

Il Presidente CIAMPI

93A3019

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni, recante istituzione e organizzazione di uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il proprio decreto in data 12 agosto 1992 con il quale è stato, tra l'altro, attribuito all'Ufficio del coordinamento amministrativo l'esercizio delle funzioni già espletate dall'ufficio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

VISTO il proprio decreto in data 13 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, avv. Fernanda Conti, è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare talune funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO pertanto che, in relazione alla predetta delega, l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio del coordinamento amministrativo con il predetto decreto in data 12 agosto 1992 non sia più attuale;


DECRETA

Art. 1 - Con effetto dalla data del presente decreto, l'Ufficio del

coordinamento amministrativo cessa di esercitare le funzioni allo stesso attribuite con il decreto in data 12 agosto 1992 richiamato in premessa.

Art. 2 - Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a disciplinare il trasferimento al Dipartimento degli affari sociali del personale in servizio alla data del presente decreto presso l'ufficio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

Roma, 17 MAG 1993

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo...", followed by a horizontal line and a small flourish.

22-6-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 144

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1993, n. 200.Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare con apposite disposizioni il lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari, al fine di evitare il proliferare di situazioni irregolari e di assicurare agli immigrati effettive possibilità di impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale

1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilità di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilità accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso a tali possibilità i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese saranno stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali, nonché altre disposizioni inerenti alle modalità di accesso.

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali extracomunitari

1. Il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del relativo visto d'ingresso, può soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno, al termine del quale egli è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale extracomunitario, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di uscita dal territorio nazionale previsto dal comma 1 che, per il corrente anno 1993, è per tutti fissato al 30 ottobre, nonché il suo effettivo rientro al Paese di origine, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia, per lavoro stagionale, nell'anno successivo. La precedenza è realizzata rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Il lavoratore stagionale extracomunitario che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Art. 3.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare lavoratori stagionali provvede, di intesa con il comune interessato, ad assicurare strutture adeguate per il loro alloggio.

Art. 4.

Forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali extracomunitari

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, un contributo di pari importo. Detto contributo è dovuto nei termini e con le modalità stabiliti per i contributi sostituiti, ivi comprese le riduzioni degli oneri sociali per questi eventualmente previste. Restano fermi gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

2. Il contributo sostitutivo di cui al comma 1 affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo il Fondo può attuare altresì interventi di carattere socio-assistenziale per i lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti requisiti, ambiti e modalità degli interventi di cui al comma 2.

22-6-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 144

4. I contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti saranno trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni

1. Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1 non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto d'ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

3. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*MANCINO, *Ministro dell'interno*CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, il Guardasigilli: Conso

93C0267

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1993, n. 201.Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma.**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al demanio dello Stato il complesso denominato «Villa Blanc» in Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la somma di lire 27.727.000.000 necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare sito in Roma, via Nomentana n. 216, denominato «Villa Blanc» è imputata alle disponibilità del capitolo 7851 (già 7901) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993.

2. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 ottobre 1992, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato del complesso immobiliare di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*RONCHETTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*BARUCCI, *Ministro del tesoro*GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Conso

93C0270



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il D.P.C.M. del 13 maggio 1993 con il quale è stata conferita, tra l'altro, al Ministro per gli Affari Sociali Avv. Fernanda Contri la delega ad esercitare funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione;

VISTO che la delega conferita ricomprende la facoltà di costituire Comitati, Commissioni e altri organi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al citato D.P.C.M.;

CONSIDERATO che per:

- la complessità e la rapida evoluzione del fenomeno migratorio nel nostro paese;
- la rilevanza che il fenomeno assume nel dibattito e nelle decisioni politiche a livello europeo;
- i limiti presenti nella normativa esistente finalizzata prevalentemente ad affrontare situazioni di emergenza;
- i ritardi nei processi di integrazione e di piena cittadinanza degli immigrati;

si rende necessaria la presentazione di una legge fondamentale e organica sull'immigrazione, e del relativo decreto di applicazione, per definire i presupposti giuridici dei diritti e dei doveri dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e gli strumenti amministrativi idonei alla loro attuazione;

RITENUTA la necessità di costituire una Commissione di studio per addivenire ad una legge organica sulla condizione giuridica dello straniero in Italia:

D E C R E T A

ART. 1

E' costituita la Commissione di studio per addivenire ad una legge organica sulla condizione giuridica dello straniero in Italia che riferirà mensilmente al Ministro per gli Affari Sociali sullo stato di avanzamento del suo lavoro.

ART. 2

La Commissione è composta dal Ministro per gli Affari Sociali che la presiede e dai seguenti membri:

- Dott. Paolo Bonetti - Collaboratore alla cattedra di Diritto costituzionale, Università statale di Milano;
- Dott.ssa Adelina Adinolfi - Ricercatrice di Diritto internazionale e del lavoro, Università di Firenze;
- Dott. Aldo Bonomi - Direttore A.A.S.T.E.R.;
- Avv. Mario Sanino - Avvocato, membro del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- Prof. Vincenzo Cesareo - Docente di Sociologia, Università Cattolica di Milano. Coordinatore del Consiglio scientifico della Fondazione CARIPLO - I.S.MU. (Istituto per lo Studio della Multietnicità);
- Dott.ssa Carla Collicelli - Direttore di ricerca CENSIS;
- Prof. Giandonato Caggiano - Docente di Diritto internazionale dell'economia e di Diritto delle Comunità europee, Università Orientale di Napoli. Direttore S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale);
- Prof. Antonio Golini - Docente di Demografia, Università La Sapienza di Roma. Direttore I.R.P. (Istituto di Ricerche sulla Popolazione del C.N.R.);
- Prof.ssa Fiorella Kostoris Padoa Schioppa - Docente di Economia Politica, Università La Sapienza di Roma. Presidente I.S.P.E.;
- Prof. Bruno Nascimbene - Docente di Diritto delle Comunità europee, Università di Milano; Presidente (A.S.G.I.) Associazione studi giuridici sull'immigrazione;

./.

- Prof. Emilio Reyneri - Docente di sociologia, Università di Parma;
- Prof. Salvatore Veca - Docente di Filosofia della politica, Università di Pavia;
- Prof.ssa Giovanna Zincone - Docente di Sociologia politica, Università di Torino.

ART. 3

Ai membri di cui al precedente articolo 2 saranno aggiunti un Dirigente in rappresentanza di ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali - Ufficio immigrazione;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S. - Direzione centrale AA.GG. - Servizio stranieri;
- Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali;
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
- Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

ART. 4

Per l'esame di particolari argomenti, la Commissione può essere integrata da un Dirigente designato da ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

- Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
- Ministero della Sanità - Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell'Università e della ricerca scientifica - Gabinetto del Ministro;
- Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro;

- Ministero dell'Industria - Gabinetto del Ministro;
- Ministero della Funzione pubblica - Gabinetto del Ministro;
- Dipartimento Affari regionali e Politiche comunitarie - Gabinetto del Ministro.

ART. 5

Con successivi decreti sarà provveduto alla nomina dei Dirigenti di cui ai precenti articoli 3 e 4 secondo le designazioni che perverranno da parte delle Amministrazioni interessate.

ART. 6


Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal Dott. Paolo Bonetti, già indicato nel precedente articolo 2 componente della Commissione, che sarà coadiuvato dalla Dott.ssa Floriana Sipala del C.N.E.L. addetta all'ufficio di segreteria.

ART. 7

Con successivo decreto sarà stabilito l'eventuale trattamento economico dei componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria. Agli stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e l'indennità di missione spettante per la qualifica rivestita; a tale fine i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di Dirigente Generale.

La spesa relativa farà carico al capitolo n. 2942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Roma, 6 SET. 1993



IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il proprio decreto in data 8 settembre 1993 con il quale è stata costituita la Commissione di studio per addivenire ad una legge organica sulla condizione giuridica dello staniero in Italia ed, in particolare, gli articoli 3 e 4;

CONSIDERATA la necessità di integrare l'art. 3 del sopracitato decreto con l'inserimento di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, e di un secondo rappresentante del Ministero dell'Interno;

VISTE le designazioni pervenute dalle Amministrazioni indicate nei citati articoli 3 e 4;

RITENUTO, pertanto, che si rende possibile provvedere alla nomina dei funzionari designati quali componenti della citata Commissione di studio;

D E C R E T A

Art. 1

L'elenco delle Amministrazioni di cui all'art. 3 del D.M. 8 settembre 1993 viene integrato da un dirigente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi e da un secondo rappresentante del Ministero dell'Interno.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale sono nominati componenti della Commissione di studio per addivenire ad una legge organica sulla condizione giuridica dello staniero in Italia, i seguenti rappresentanti ministeriali:

./.

Dr. Guido BOLAFFI	Dirigente Generale - Capo del Dipartimento per gli Affari Sociali
Dr.ssa Anna NARDINI	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Prefetto Antonio FARRACE	Consigliere Ministeriale presso la Direzione Generale dei Servizi Civili - Ministero dell'Interno
Vice Prefetto Giulio CAZZELLA	Direttore Ufficio Studi e Legislazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno
Ministro Plenip.I Francesco CORRIAS	Direttore Generale - Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali - Ministero Affari Esteri
Dr. Geremia QUATTROCCHI	Dirigente Superiore - Capo del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie - Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Cons. Giorgio COLLA	Magistrato di Corte d'appello - addetto all'Ufficio Legislativo - Ministero di Grazia e Giustizia

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale di cui sopra, sono nominati componenti della Commissione di studio per addivenire ad una legge organica sulla condizione giuridica dello staniero in Italia, i seguenti rappresentanti ministeriali per l'esame di particolari argomenti:

Dr. Luciano AMATUCCI	Dirigente Superiore - Consigliere Ministeriale presso la Direzione Generale Istruzione Elementare - Ministero della Pubblica Istruzione
----------------------	---

./.

Dr.ssa Elisabetta DELL'OLIO	Dirigente Superiore - Ufficio Attuazione Servizio Sanitario Nazionale - Ministero della Sanità
Dr. Francesco MASSICCI	Dirigente Ragioneria Generale dello stato - Ministero del Tesoro
Dr. Sergio CONTI	Dirigente - Capo divisione II Divisione del commercio - Ministero dell'Industria
Dr.ssa Silvana DRAGONETTI	Dirigente Superiore - Dipartimento per la Funzione Pubblica
Dr. Guido CARPANI	Dirigente Dipartimento Affari Regionali e Politiche Comunitarie
Dr. Remo DI LISIO	Primo Dirigente - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Roma, 12 OTT. 1993



10-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 289

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1993.

Assegnazione dello stanziamento di trenta miliardi di lire in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati extracomunitari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 in data 26 luglio 1990, con il quale sono state emanate le norme regolamentari per l'erogazione dei suddetti contributi;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, recante «Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari»;

Visti i dati relativi al numero degli stranieri immigrati, esuli e loro familiari residenti al 31 dicembre 1992, forniti dal Ministero dell'interno;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dell'entità del contributo ordinario da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi finalizzati alla realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1993 per un ammontare globale di L. 30.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali avv. Fernanda Contri;

Decreta:

Il contributo ordinario assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di

centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1993 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (in lire)
Valle d'Aosta	47.517.000
Piemonte	1.592.223.000
Lombardia	5.460.056.000
Trento	226.602.000
Bolzano	271.960.000
Veneto	2.029.355.000
Friuli-Venezia Giulia	936.196.000
Emilia-Romagna	2.402.824.000
Liguria	854.650.000
Toscana	1.811.502.000
Umbria	538.063.000
Marche	498.832.000
Lazio	7.460.586.000
Abruzzi	420.677.000
Campania	1.855.473.000
Molise	56.111.000
Basilicata	67.518.000
Puglia	645.506.000
Calabria	331.501.000
Sicilia	2.275.997.000
Sardegna	216.851.000
Totale	30.000.000.000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli affari sociali

CONTRI

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

PALADIN

93A6908

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DECRETO 28 ottobre 1993, n. 510.

Regolamento recante istituzione del servizio facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari muniti di terminale facsimile.

**IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i posti pubblici e tra i posti pubblici e i destinatari dotati di terminale facsimile;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984;

Riconosciuta l'opportunità di consentire nell'ambito nazionale l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari muniti di terminale facsimile;

3-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 27

ALLEGATO V

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- Influenza aviaria
- Malattia di Newcastle

93G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1993.

Delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Antonio Maccanico ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1993 con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senatore dott. Antonio Maccanico è stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti spettanti al Ministro ed al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 175, relativo all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché al differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visti in particolare l'art. 2, comma 1, e l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, con cui vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Ravvisata l'opportunità di conferire allo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. dott. Antonio Maccanico delega ad esercitare le funzioni inerenti alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. dott. Antonio Maccanico è delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 5

94A0732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1993.

Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

a) l'elevato livello di disoccupazione registrato in Italia, ed anche nei Paesi comunitari, nell'anno in corso senza prospettive di un significativo cambiamento per il 1994 e la conseguente opportunità di non appesantire l'esistente offerta di lavoro;

b) la necessità di favorire l'assorbimento dei lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento il cui numero, ancorché ridotto, rimane elevato;

c) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare rigorosamente l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;

d) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra, ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

Considerata l'opportunità di poter giungere alla previsione di un livello annuale complessivo e articolato di ingressi di lavoratori extracomunitari, che rappresenti un dato su cui il Governo possa impostare politiche conseguenziali su vari piani e sia coordinata con le indicazioni che emergono in ambito comunitario in tema di politica migratoria;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la necessità di continuare la politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese, tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951;

Considerata l'importanza che venga dato seguito alle conclusioni del gruppo di esperti in tema di controllo degli ingressi e del soggiorno degli stranieri, dato che le carenze

3-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 27

di tale controllo sono tra le cause che hanno favorito la crescita di un numero non definibile di presenze di cittadini extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno, molti dei quali inseriti in attività non regolarizzate, e venga data attuazione a tutti i provvedimenti utili a ridurre gli abusi e le violazioni delle leggi esistenti; ciò come premessa fondamentale per una corretta programmazione dei flussi migratori;

Considerata la necessità di continuare nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori impegnati in lavori a carattere stagionale;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Ritenuta di preminente interesse la sollecita definizione della normativa sul lavoro stagionale sulla base del disegno di legge presentato dal Governo;

Considerata l'opportunità di avviare contatti con i Paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare quelli delle regioni più vicine, al fine di assicurare, anche attraverso la conclusione di apposite intese bilaterali, una gestione dei flussi in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1994 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di

lavoro, anche temporaneo, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2.

I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, che potrà essere esteso su richiesta anche all'espletamento di attività lavorativa e di studio, a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONTRI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94.A076Z

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Grosseto n. 20976 del 20 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale; che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA con i Ministri degli Affari Esteri, Interno e Grazia e Giustizia;

VISTI l'art.1 e l'art.2 della convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata dall'Italia il 5/9/1991 con legge 27/5/1991 n.176;

VISTO l'art.1. comma 3 della legge 24 settembre 1992. n. 390 in materia di interventi a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia che prevede, tra l'altro, l'assistenza in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi;

VISTO l'art.1 comma 4 della stessa legge, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il ruolo di coordinamento delle attività dei ministri competenti, delle Amministrazioni dello stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, concernente la delega al Ministro per gli Affari Sociali Fernanda Conti ad esercitare funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al presidente del consiglio dei Ministri in materia di immigrazione;

CONSIDERATO che la delega conferita comprende la facoltà di costituire Comitati, Commissioni e altri organi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui all'art.1 del su citato decreto;

CONSIDERATO che l'aumento del numero di immigrati regolari e

emarginazione nelle quali vivono le popolazioni di origine nomade, hanno comportato un rilevante aumento del numero di minori che vivono nel nostro paese in condizioni di rischio, rendendo più urgente l'adozione di misure volte alla tutela dei diritti dei minori;

VISTO il moltiplicarsi delle iniziative portate avanti da Enti pubblici e da privati per soccorrere, in vario modo, i minori che vivono precariamente nelle aree di conflitto e per ospitare in Italia, per periodi di varia durata, gruppi di minori;

TENUTO CONTO che è necessario assicurare sempre l'indispensabile controllo su tutti gli ingressi di minori, che spesso giungono privi di documenti e in stato di apparente abbandono, e sulla loro destinazione;

CONSIDERATA la necessità di affrontare e risolvere in modo organico e uniforme le varie problematiche connesse a queste situazioni di rischio:

DECRETA

art. 1.

E' istituito il COMITATO PER LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- Definire casi e modalità di accoglienza dei minori provenienti da paesi in guerra o colpiti da catastrofi naturali;
- Elaborare e promuovere linee di indirizzo operativo per l'attuazione di programmi di intervento a favore di minori stranieri in condizioni di rischio;
- Coordinare gli interventi delle amministrazioni pubbliche interessate;

- Fornire ogni necessaria indicazione e supporto a enti locali, associazioni ed enti privati in relazione a singole iniziative di accoglienza dei minori affinché avvengano nel pieno rispetto delle norme vigenti;
- Consentire - previo accertamento del rispetto di tutte le condizioni di legge e della sufficienza dei mezzi finanziari ed economici - l'attuazione delle iniziative proposte;
- Garantire il rispetto della normativa interna e delle Convenzioni internazionali - avvalendosi anche dei competenti Organismi internazionali - escludendo le attività di accoglienza e di assistenza da parte di persone ed enti non autorizzati o che presentino modalità contrarie all'interesse superiore del minore;
- Istituire e gestire una banca dati dei minori stranieri in condizione di rischio. accolti nel territorio nazionale;

art. 2.

Il Comitato è costituito da rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero di Grazia e Giustizia, con grado non inferiore al 1° Dirigente o qualifica equiparata, ed è così composto:

Dott. Guido Bolaffi	Capo Dipartimento, Dipartimento per gli Affari Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dott. Luigi Mercolini	Consigliere di Ambasciata, Direzione Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali Ministero degli Affari Esteri;

Dott. Antonio Farrace Prefetto,
Direzione Generale Servizi Civili,
Ministero dell'Interno;

Dott. Giuseppe Magno Magistrato,
Direzione Generale Giustizia Minorile,
Ministero di Grazia e Giustizia.

art. 3.

In caso di assenza o impedimento di taluno dei componenti effettivi del Comitato di cui all'art. 1., questi possono delegare loro rappresentanti;

art. 4.

Le funzioni di segreteria nonché gli altri adempimenti relativi al funzionamento e all'attività del predetto Comitato saranno svolte dal Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il Ministro per gli Affari Sociali

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro di Grazia e Giustizia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, concernente la delega al Ministro per gli Affari Sociali ad esercitare funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché la facoltà di costituire Comitati, Commissioni e altri organi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al citato decreto;

VISTI gli artt. 1 e 2 della Convenzione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia;

CONSIDERATA l'urgenza di chiarire situazioni particolarmente gravi venutesi a creare a seguito della guerra nei territori della ex-Jugoslavia;

CONSIDERATO il clima di crescente ostilità nei confronti delle popolazioni nomadi e i preoccupanti segnali di progressiva emarginazione sociale di questi gruppi;

RITENUTA la opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, una Commissione di studio, che recepisce anche le funzioni già attribuite alla Commissione interministeriale di cui al DPCM 4 giugno 1986, con il compito di promuovere un interesse specifico della Amministrazione su questo tema;

VISTE le designazioni pervenute dalla Amministrazioni interessate;

DECRETA**art. 1**

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione di studio per la tutela delle popolazioni nomadi, con i compiti di:

- a) valutare lo stato di applicazione della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore;
- b) coordinare le iniziative delle Amministrazioni locali e delle associazioni di volontariato in merito;
- c) promuovere iniziative di monitoraggio del fenomeno e di intervento sociale;
- d) elaborare proposte normative ;

art. 2

La Commissione è composta da:

- dott. Guido Bolaffi, capo Dipartimento per gli Affari Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri , in qualità di presidente;
- dott.ssa Emilia Conte, Ufficio legislativo, Dipartimento per gli Affari Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- pref. Antonio Farrace, Direzione Generale dei Servizi Civili, Ministero dell'Interno;
- dott. Luciano Amatucci, Consigliere Ministeriale aggiunto, Ministero della Pubblica Istruzione;
- dott. Geremia Quattrocchi, Direzione Generale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari e delle loro famiglie, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- dott.ssa Patrizia De Luca, Ragioneria generale dello stato, Ministero del Tesoro;
- dott.ssa Elisabetta dell'Olio, Servizio Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Sanità;

- dott. Massimo Collalti, Direzione generale dello Spettacolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dott.ssa Anna Passannanti, Magistrato di Corte d'Appello, Ufficio legislativo, Ministero di Grazia e Giustizia;
- dott.ssa Maria Luisa Bianchi, Magistrato di tribunale, Ufficio legislativo, Ministero di Grazia e Giustizia;

art. 3

Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle Associazioni dei nomadi e degli enti locali.


art. 4

In caso di assenza o impedimento di taluno dei componenti effettivi di cui all'art. 2, questi possono delegare un loro rappresentante;

art. 5

Le funzioni di segreteria nonché gli altri adempimenti relativi al funzionamento e all'attività della predetta Commissione saranno svolte da un funzionario del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Sociali
Fernanda Conti





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

UFFICIO LEGISLATIVO
EL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Oggetto: Schema di d.d.l.: "Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale".

Articolo 1

(Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale).

1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilità di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilità accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

2. Hanno accesso a tali possibilità i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese saranno stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali nonché altre disposizioni inerenti alle modalità di accesso.

Articolo 2

(Soggiorno dei lavoratori stagionali extracomunitari.)

1. Il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del relativo visto d'ingresso, può soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non più di sei mesi per anno, al termine del quale egli è tenuto a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale extracomunitario, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di uscita dal territorio nazionale previsto dal comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Il lavoratore stagionale extracomunitario che abbia soggiornato in Italia per due volte consecutive con un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, può ottenere, previa autorizzazione degli uffici provinciali del lavoro e tenuto conto dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, un permesso di soggiorno della durata di un anno rinnovabile.

Articolo 3
(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare lavoratori stagionali, provvede, di intesa con il comune interessato, ad assicurare strutture adeguate per il loro alloggio.

Articolo 4

(Forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali ed extracomunitari).

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, un contributo di pari importo. Detto contributo è dovuto nei termini e con le modalità stabiliti per i contributi sostituiti, ivi comprese le riduzioni degli oneri sociali per questi eventualmente previste. Restano fermi gli altri obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti per le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

2. Il contributo sostitutivo di cui al comma 1 affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo il Fondo attua altresì interventi di carattere socio-assistenziali per i lavoratori di cui al presente disegno di legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari sociali e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono stabiliti requisiti, ambiti e modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti saranno trasferiti all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, su richiesta dell'interessato, in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate tra l'Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, nonché secondo le modalità previste dalle intese di cui all'articolo 1.

5. Le prestazioni previdenziali di natura temporanea diverse da quelle non previste per effetto del comma 1, sono corrisposte dall'Istituto assicuratore limitatamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari stagionali.

Articolo 5

(Espulsione dal territorio dello Stato e sanzioni)

1. Il lavoratore extracomunitario che non osserva il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, è espulso dal territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi del comma 1, non può ottenere il permesso di soggiorno in Italia ed il relativo visto di ingresso per i due anni successivi all'esecuzione del provvedimento.

3. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze uno o più lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero decorso il relativo termine di scadenza è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

IN TEMA DI

**"INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA"**

ALLEGATO B.

- Circolari emanate dal ministero dell'Interno anche per diffondere decisioni prese da altre Amministrazioni
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.5 del 12 gennaio 1994

INDICE ANALITICO DELLE CIRCOLARI
EMANATE NEL CORSO DELL'ANNO 1993

- 1) Circolare: Decreto sui flussi migratori per l'anno 1993 e ratifica della Convenzione di Dublino del 15.7.1990 sulle domande d'asilo.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. del 15.1.1993
- 2) Circolare: Fenomeno migratorio. Attività degli appartenenti alla Polizia di Stato.
N.559/443/226139/19/15/1/3/1^Div. del 12.2.1993
- 3) Circolare: Procedura abbreviata per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 15.2.1993
- 4) Circolare: Rilascio nulla osta preventivo sulle autorizzazioni a lavoro subordinato a cittadini extracomunitari.
N.559/443/186378/5/11/3/1/1/1^Div. del 19.2.1993
- 5) Circolare: Lasciapassare in favore dei cittadini di Taiwan
N.559/443/201639/2/2/1^Div. del 19.2.1993
- 6) Circolare: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per l'espletamento delle attività di rimpatrio volontario di lavoratori extracomunitari.
N.559/443/312//A16/26/0/1^Div. del 22.2.1993
- 7) Circolare: Disposizioni circa il rilascio del visto d'ingresso in favore di cittadini ungheresi.
N.559/443/152537/2/1/67/1^Div. del 2.3.1993
- 8) Circolare: Disposizioni circa il rilascio di visti d'ingresso a cittadini srilankesi.
N.559/443/100488/2/1/1^Div. del 9.3.1993
- 9) Circolare: Società aerea "AUSTRIAN AIR LINES" - Disposizioni circa il rimpatrio di cittadini rumeni espulsi.
N.559/443/1056/16/2Bis/186/1^Div. del 9.3.1993

- 10) Circolare: Accordo italo-cescoslovacco in materia di visti. Utilizzazione titoli di viaggio. N.559/443/186380/2/1/1^Div. del 15.3.1993
- 11) Circolare: Passaporti moldavi - Nuova validità. N.559/443/227233/4/1^Div. del 3.4.1993
- 12) Circolare: Disposizioni circa il rilascio di visti di reingresso a minori stranieri. N.559/443/225884/1/1/83/1^Div. del 7.4.1993
- 13) Circolare: Composizione numerica del personale degli Uffici Stranieri. N.559/443/225101/75/19/0/1^ Div. del 15.4.1993
- 14) Circolare: Passaporti ex Jugoslavia scaduti N.559/443/227099/4/1/1^Div. del 21.4.1993
- 15) Circolare: Permessi di soggiorno "per motivi umanitari" a cittadini ex jugoslavi. N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 20.4.1993
- 16) Circolare: Cessazione dello status di rifugiati N.559/443/187850/16/1/1/1^Div. del 24.4.1993
- 17) Circolare: Decreto Legge n.107, in data 13.4.1993, recante "Nuove misure sul trattamento penitenziario e sull'espulsione dei cittadini extracomunitari. N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 23.4.1993
- 18) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1993-1994. N.559/443/201745/5/15/0/2/71/1^Div. del 21.4.1993
- 19) Circolare: Aggiunta della Macedonia all'elenco dei nuovi Stati riconosciuti. N.559/443/225388/2/4/6/1^Div. del 28.4.1993

- 20) Circolare: Diffusione dell'opuscolo informativo sull'AIDS a cittadini stranieri.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 7.5.1993
- 21) Circolare: Disposizioni circa il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a cittadini della ex Jugoslavia.
N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 7.5.1993
- 22) Circolare: Rilascio autorizzazioni al lavoro a cittadini extracomunitari residenti nel Paese d'origine o di stabile residenza (art. 8 legge 943/86) Disposizioni integrative.
N.559/443/186378/5/11/3/1/1/1^Div. del 26.5.1993
- 23) Circolare: Notifica atti giudiziari ed extragiudiziari a cittadini algerini, marocchini e senegalesi.
N.559/443/225060/9/15/0/1^Div. del 4.6.1993
- 24) Circolare: Iscrizione nelle liste di collocamento e rilascio del libretto di lavoro a cittadini della ex Jugoslavia per motivi umanitari.
N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 7.6.1993
- 25) Circolare: Disposizioni riguardanti l'apposizione dei "Nulla osta" preventivi su autorizzazioni al lavoro.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. del 12.6.1993
- 26) Circolare: Disposizioni circa l'espulsione dei cittadini stranieri in base al D.L. 14.6.1993.
N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 15.6.1993
- 27) Circolare: Cittadini stranieri espulsi
N.559/443/227025/9/19/1/91/1^Div. del 22.6.1993
- 28) Circolare: Restituzione di oggetti e documenti smarriti da turisti stranieri.
N.559/443/226098/15/15/3/0/1^Div. del 22.6.1993
- 29) Circolare: Decreto Legge n. 200 del 22.6.1993 concernente: norme in materia di accesso al lavoro stagionale da parte di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.
N.559/443/227237/12/162/93/1^Div. del 25.6.1993

- 30) Circolare: Documenti di espatrio dei cittadini russi esibiti per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
N.559/443/182259/60/1^Div. del 12.7.1993
- 31) Circolare: Dichiarazione congiunta sulla instaurazione di relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e l'Eritrea.
N.559/443/227265/10/1/1^Div. del 21.7.1993
- 32) Circolare: Minori stranieri privi di permesso di soggiorno in stato di abbandono in Italia.
N.559/443/217416/15/16/1^Div. del 20.7.1993
- 33) Circolare: L. 12.8.93 concernente nuove misure in materia di trattamento penitenziario ed espulsione di cittadini stranieri.
N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 19.8.1993
- 34) Circolare: Procedura abbreviata per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. dell'1.9.1993.
- 35) Circolare: Velocizzazione dell'iter dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
N.559/443/225314/9/20/2/1^Div. del 3.9.1993
- 36) Circolare: Quantificazione degli immigrati clandestini presenti nelle varie province.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 20.9.1993
- 37) Circolare: Cittadini stranieri espulsi.
N.559/443/227025/9/19/1/91/1^Div. del 12.10.1993
- 38) Circolare: C.E.E. - Libera circolazione dei cittadini comunitari - Disfunzioni lamentate dalla Commissione C.E.E. circa l'applicazione delle normative in Italia.
N.559/443/215171/10/54/3/3/1^Div. del 14.10.1993
- 39) Circolare: Iscrizione studenti stranieri alle Università italiane A.A. 1993-94. Aumento del premio assicurativo I.N.A. Assitalia per assistenza medica ed ospedaliera.
N.559/443/201745/5/15/0/2/71/1^Div. del 18.10.93

- 40) Circolare: Legge 30 settembre 1993 n. 388 - Adesione del Governo della Repubblica Italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
N.559/443/225672/2/9/1/6/1/1^Div. del 18.10.1993
- 41) Circolare: Legge n. 39/1990, Art. 3, comma 6 - Utilizzazione della "Garanzia del privato".
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. del 21.10.1993
- 42) Circolare: Istruzione di pratiche di ricongiungimenti familiari richieste da cittadini extracomunitari funzionari ed impiegati di compagnie aeree di bandiera straniera. Difformità dalla procedura di cui all'art. 4 legge 943/86.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. del 30.10.1993
- 43) Circolare: Direttive per il secondo rinnovo del permesso di soggiorno in favore di lavoratori extracomunitari.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. dell'11.11.93
- 44) Circolare: Disposizioni circa l'onere finanziario relativo alle spese per le espulsioni dei detenuti stranieri ex art. 7 comma 12 Legge 28.2.1990 n. 39, così come modificato dall'art. 8 Legge 12.8.1993 n. 296.
N.559/443/227237/12/161/1^Div. del 19.11.1993
- 45) Circolare: Cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia alla data del 31.12.1989. Iscrizione nelle liste di collocamento.
N.559/443/186253/68/2/12/1/1^Div. del 2.12.1993
- 46) Circolare: Minori extracomunitari - Irregolarità ed omissioni nel visto di reingresso.
N.559/443/225884/1/1/83/1^Div. del 23.12.1993
- 47) Circolare: Secondo rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della Legge 28.2.1990, n. 39.
N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 29.12.1993.

Circolare n. 1/93

FB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^oDiv.

Roma, 15.1.1993

OGGETTO: Decreto sui flussi migratori per l'anno 1993 e ratifica della Convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 sulle domande di asilo.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
E, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'ACOSTA	<u>ACOSTA</u>

Al fine di impartire le opportune direttive agli Uffici competenti, si comunica che sulla G.U. n. 7, in data 11 gennaio 1993, è stato pubblicato il Decreto sui flussi migratori per cittadini stranieri non comunitari per il 1993, il cui testo riproduce, in sostanza, il contenuto di quello già emanato per l'anno precedente.

Si informa, altresì, che sulla G.U. n. 3, in data 5 gennaio 1993, è stato, pure, pubblicato il testo della Legge n. 523, del 23 dicembre 1992, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990".

N.559/443/226139/19/15/1/3/1^oDiv.

Roma, 12 febbraio 1993

OGGETTO: Fenomeno immigratorio. Attività degli appartenenti alla Polizia di Stato.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELL'ENTE F.S. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PP.TT. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA R O M A

e, per conoscenza:

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI T R E N T O

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI B O L Z A N O
- AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI LORO SEDI

.....

La consistente presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale, accresciutasi negli ultimi anni per effetto di forti spinte immigratorie - peraltro avvertite da tutti i Paesi europei più industrializzati - può talvolta determinare momenti di incomprendione con riferimento ad obiettive differenze culturali e di linguaggio nonchè a problemi di integrazione insiti nelle stesse dimensioni del fenomeno.

Per quanto riguarda l'approccio della Polizia a siffatta realtà, se e quando necessario ed opportuno, occorre rammentare che esso esprime anzitutto una funzione preventiva; va altresì ricordato che gli operatori, nell'adempimento dei compiti istituzionali, assolvono anche ad una primaria funzione sociale.

Ciò premesso, nel ribadire la permanente, viva esigenza che siano evitate situazioni di conflittualità, dispiegando il massimo impegno in sede informativa, investigativa e, se del caso repressiva, verso intollerabili discriminazioni, abusi ed iniziative di sfruttamento degli immigrati, da parte di connazionali o di altri stranieri, si attira l'attenzione sulla necessità che gli interventi del personale della Polizia di Stato siano sempre improntati al rispetto dei canoni di deontologia professionale ed alla salvaguardia della dignità dei soggetti nei cui confronti si effettuano controlli e si eseguono provvedimenti.

Al riguardo, le SS.LL. sono pregate di voler svolgere appropriata sensibilizzazione dei dipendenti Uffici con puntuali disposizioni affinché l'azione di polizia dispiegata verso i cittadini stranieri sia sempre ispirata alla massima correttezza ed alla piena garanzia dei diritti umani fondamentali specie quando, ai sensi della vigente normativa, si proceda a misure privative della libertà personale o, comunque, ad interventi coercitivi.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA



N.559/443/187850/16/1/1[^]Div.

Roma, 15.2.1993

OGGETTO: Procedura abbreviata per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di concerto con la Direzione Generale dei Servizi Civili è stato convenuto di apportare alcuni correttivi alla fase istruttoria inerente alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato e ciò al fine di abbreviare e semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti connessi alla convocazione dello straniero richiedente lo status di rifugiato.

./.

Analogamente a quanto già realizzato con la Questura di Roma, si è ritenuto quindi di generalizzare la procedura di convocazione diretta degli interessati, mediante accordi, che di volta in volta, le Questure prenderanno con la Divisione Assistenza Profughi della suddetta Direzione Generale.

Le Questure, pertanto, ricevuta la domanda del richiedente lo status, raccolti i dati sulla identità ed i documenti prodotti o comunque acquisiti d'ufficio (ovviamente nei casi in cui ciò sia possibile), e redatto il verbale delle sue dichiarazioni, gli notificheranno contestualmente, con separato atto scritto e nelle forme di legge, la data in cui si dovrà presentare (ove lo richieda, ai sensi dell'art.3, 1° comma del D.P.R. 136/1990) per essere ascoltato dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato.

La data di convocazione sarà concordata per via telefonica, contattando l'apposito ufficio della Divisione Assistenza Profughi (numeri 06/46675045 e 06/46675939) nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,30, ferma restando

./.

l'opportunità di inviare, affinché rimanga memoria scritta, copia dell'atto di notifica via telefax alla Divisione stessa (n.fax 06/4741991).

E' da tener presente che la Commissione Centrale, con sede in Via Guidubaldo del Monte n. 54 (telefono 06/46676909 e 06/46676475), si riunisce tutti i giovedì di ogni mese.

Il plico contenente il verbale e ogni altra documentazione istruttoria, dovrà essere inviato quanto prima alla ripetuta Direzione Generale dei Servizi Civili - Divisione Assistenza Profughi, mentre copia della documentazione sarà trasmessa per conoscenza al Dipartimento della P.S. - D.G. Affari Generali - Servizio Stranieri, con esclusione di altri indirizzi, così come indicato a pag. 2, lettere a) e b) della circolare p.n. del 30.5.1991, avende per oggetto: "Nuovo modello di verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato".

Per snellire ulteriormente gli adempimenti, le istanze a sostegno delle richieste che, si ricorda, devono essere redatte e sottoscritte dagli interessati in Questura, qualora

./.

compilate nella lingua madre, non dovranno essere tradotte in italiano a cura dell'interprete, e ciò a parziale modifica di quanto stabilito sia a pag. 3 punto 16 della circolare p.n. del 30.5.1991, con oggetto: "Nuovo modello di verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra", sia a pag. 1, 3° periodo, della circolare p.n. del 16.6.1992, avente lo stesso oggetto.

Agli stranieri, infine, richiedenti lo status, dovrà essere rilasciato, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo di mesi due.

Ciò premesso, si raccomanda alle SS.LL. di sensibilizzare gli Uffici Stranieri che dovranno diversamente organizzare i criteri di lavoro nel settore.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Roma, 19.2.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

AI SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/186378/5/11/3/1/1/1^o DIV. PUNTO AT FINE EVITARE
INUTILE INOLTRO NUMERO CONSIDEREVOLE COMUNICAZIONI AT MINISTERO
AFFARI ESTERI D.G.A.P. UFF. VII VIRGOLA CIRCA RILASCIO NULLA
OSTA PREVENTIVO SU AUTORIZZAZIONI AT LAVORO CITTADINI
EXTRACOMUNITARI SENSI ART. 8 LEGGE 943/86 VIRGOLA ATTESO CHE
VISTO PER LAVORO SUBORDINATO EST RILASCIATO DIRETTAMENTE DA
COMPETENTI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARI VIRGOLA
PREGASI EVITARE INTERESSAMENTO MINISTERO AFFARI ESTERI TRANNE
CASI ECCEZIONALI VIRGOLA MERITEVOLI INTERVENTO MINISTERIALE
PRESSO COMPETENTI RAPPRESENTANZE PUNTO CAPO POLIZIA PARISI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Amm', is written in the lower right quadrant of the page.

N.559/443/201639/2/2/1[^] Div.

Roma, 19.2.1993

OGGETTO: Lasciapassare a favore dei cittadini di Taiwan.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO MARITTIMO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO MARITTIMO-AEREO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO AEREO	<u>LORO SEDI</u>

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri, nel confermare a tutte le Rappresentanze Diplomatiche la attualità delle istruzioni ministeriali relative al rilascio dei lasciapassare in Italia per i cittadini di Taiwan, ha, in particolare, richiamato la loro attenzione sulla possibilità di rilasciare direttamente, secondo le cennate disposizioni, il lasciapassare per soggiorni validi fino a 90 giorni, con ingressi multipli, per motivi di turismo, affari, cure mediche, visite familiari, studio e altri similari, escluso il lavoro, sia autonomo che subordinato.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno estendere la validità del lasciapassare per transito, sempre rilasciato direttamente, con sosta da cinque a sette giorni.

IL CAPO DELLA POLIZIA



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 22.2.1993

	SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e,p.c.	SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROV.	<u>TRENTO</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROV.	<u>BOLZANO</u>
	SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N. 559/443/312/A16/26/O/1° DIV PUNTO PER OPPORTUNA NOTIZIA VIRGOLA INFORMASI CHE IN DATA 8 LUGLIO 1992 EST STATA STIPULATA APPOSITA CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ET ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE MIGRAZIONI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' RIMPATRIO VOLONTARIO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PUNTO IN BASE AT PREDETTA CONVENZIONE VIRGOLA AT INDICATI LAVORATORI VIRGOLA CHE INTENDANO FARE RIENTRO PAESE ORIGINE VIRGOLA SUNT CONCESSI PAGAMENTO BIGLIETTO MEZZO TRASPORTO NONCHE' ALTRE PICCOLE AGEVOLAZIONI ET ASSISTENZA ARRIVO PAESE ORIGINE PUNTO PER OGNI ALTRA UTILE INFORMAZIONE VIRGOLA INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AT OIM CON SEDE ROMA VIRGOLA VIA NOMENTANA N. 62 VIRGOLA N. TEL. 06/8540151 VIRGOLA N. FA 06/4402533 PUNTO CAPO POLIZIA FARISI



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 2.3.1993

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/152537/2/1/67/17 DIV. PUNTO MINISTRI HABET
COMUNICATO CHE VIRGOLA AT SEQUITO SCAMBIO NOTE ITALO-UNGHERESE
IN DATA 22.2.1993 VIRGOLA EST STATO PERFEZIONATO ACCORDO CHE
ENTRERA' IN VIGORE DAL 10.3.1993 PUNTO TALE ACCORDO PREVEDE
ESENZIONE VISTINGRESSO PER CITTADINI ITALIANI ET UNGHERESI
VIRGOLA PER SOGGIORNI NON SUPERIORI AT 90 GIORNI PUNTO SUDETTA
ESENZIONE INTENDESI ESTESA VIRGOLA OLTRE CHE PER FINALITA'
TURISTICHE VIRGOLA ANCHE PER CURE MEDICHE VIRGOLA AFFARI VIRGOLA
VISITA FAMILIARI ET STUDIO PUNTO PRECISASI VIRGOLA TUTTAVIA
VIRGOLA CHE DETTA FACILITAZIONE NON VIENE ESTESA AT TUTTI COLORO
CHE CHIEDONO INGRESSO PER MOTIVI LAVORO AUTONOMO AUT SUBORDINATO
AUT PER QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' LUCRATIVA PUNTO SUDETTI
INGRESSI VIRGOLA PERTANTO VIRGOLA CONTINUERANNO AT ESSERE
DISCIPLINATI SECONDO NORME VIGENTI IN CIASCUNO STATO PUNTO TANTO
PREMESSO VIRGOLA PREGANSI SS.LL. VOLER IMPARTIRE OPPORTUNE
DIRETTIVE AT UFFICI DIPENDENTI PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



Roma, 9.3.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: MINISTRI - D.G.E.A.S. UFF. X

R O M A

N.559/443/100488/2/1/1^o DIV. PUNTO MINISTRI HABET SEGNALATO VERTIGINOSO INCREMENTO RICHIESTE VISTINGRESSO ITALIA MOTIVI LAVORO DIPENDENTE CITTADINI SRY LANKA VIRGOLA CHE TROVA VIRGOLA PERALTRO VIRGOLA RISCONTRO ELEVATO NUMERO TITOLI RILASCIATI DA NOSTRA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA IN COLOMBO SCORSO ANNO 1992 VIRGOLA RISPETTO AT ANNO 1991 PUNTO FENOMENO VIRGOLA CHE SEMBRA DESTINATO AUMENTARE ULTERIORMENTE, VIRGOLA SUSCITA NON INFONDATI SOSPETTI CIRCA AUTENTICITA' AUTORIZZAZIONI LAVORO PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA AT FINE CONSENTIRE NECESSARI CONTROLLI VIRGOLA SU MEDESIME AUTORIZZAZIONI AUT DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTI VIRGOLA PREGANSI SS.LL. VOLER IMPARTIRE OPPORTUNE DISPOSIZIONI PERCHE' COPIA AUTORIZZAZIONE AT LAVORO ET NULLA OSTA PROVVISORIO SIA TRASMESSA VIRGOLA CON PLICO VIRGOLA AT MINISTERO AFFARI ESTERI - UFFICIO CORRIERI - PER CORTESE DIRAMAZIONE ITALDIPL COLOMBO PUNTO PREGASI ASSICURARE PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 9.3.1993

	SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e.p.c.	SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	SIGG. COMMISSARI GOVERNO PROVINCE	<u>BOLZANO TRENTO</u>
	SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N. 559/443/1056/16/2BIS/186/1° DIV PUNTO COMPAGNIA "AUSTRIAN AIR LINES" HABET RAPPRESENTATO DIFFICOLTA' SU VOLO MILANO-VIENNA-BUCAREST OCCASIONE RIMPATRIO CITTADINI RUMENI COLPITI DA DECRETO ESPULSIONE PUNTO EST STATA VIRGOLA INFATTI VIRGOLA SEGNALATA POSSIBILITA' CHE DURANTE SCALO AEROPORTO VIENNA VIRGOLA SUDDETTI CITTADINI RIFIUTINO SUCCESSIVO IMBARCO PER BUCAREST VIRGOLA CHIEDENDO ASILO POLITICO AUT DISTRUGGENDO DOCUMENTI IDENTITA' PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA AT FINE EVITARE QUANTO PRECEDE VIRGOLA PREGANSI SS.LL. IMPARTIRE DISPOSIZIONI PERCHE' SIA EVITATA UTILIZZAZIONE VIRGOLA NELLE ESPULSIONI CITTADINI RUMENI VIRGOLA VOLO "AUSTRIAN AIR LINES" CON SCALÒ VIENNA PUNTO AT UOPO INFORMASI CHE IN GIORNI MARTEDI' ET VENERDI' PUO'ESSERE UTILIZZATO VOLO DIRETTÒ MILANO-BUCAREST IN PARTENZA DA MILANO-MALPENSA DELLA COMPAGNIA RUMENA "TAROM" PUNTO INOLTRE VIRGOLA POSSONO ESSERE UTILIZZATI VOLI DIRETTI ROMA-BUCAREST NEI GIORNI MARTEDI' VIRGOLA MERCOLEDI' VIRGOLA VENERDI' ET DOMENICA GESTITI MEDESIMA COMPAGNIA PUNTO ET VIRGOLA INFINE EST POSSIBILE UTILIZZARE VIRGOLA IN GIORNI LUNEDI' VIRGOLA GIOVEDI' VIRGOLA VENERDI' ET SABATO VIRGOLA VOLI GESTITI DA COMPAGNIA "ALITALIA" IN PARTENZA AEROPORTO FIUMICINO PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 15.3.1993

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/186380/2/1/1^o DIV. PUNTO MINISTERO AFFARI ESTERI HABET
INFORMATO CHE AUTORITA' REPUBBLICHE CECA ET SLOVACCA RITENGONO
TUTTORA VIGENTE ACCORDO ITALO-CECOSLOVACCO MATERIA VISTI VIRGOLA
FIRMATO ROMA IN DATA 29.3.1990 PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA RESTANO
VALIDE VIRGOLA ANCHE DA PARTE ITALIANA VIRGOLA DISPOSIZIONI
CONTENUTE IN ACCORDO SOPRAINDICATO PUNTO INOLTRE VIRGOLA I
CITTADINI CECHI ET SLOVACCHI VIRGOLA PER QUANTO ATTIENE
DOCUMENTI VIAGGIO VIRGOLA CONTINUERANNO AT UTILIZZARE VIRGOLA
ALMENO PEL MOMENTO VIRGOLA TITOLI DI CUI ATTUALMENTE SUNT IN
POSSESSO PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



N.559/443/227233/4/1^oDiv.

Roma, 3.4.1993

OGGETTO: Passaporti moldavi - Nuova validità.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota verbale con la quale le Autorità moldave comunicano, al nostro Ministero degli Affari Esteri, i nuovi criteri adottati per la validità dei passaporti ex-sovietici rilasciati ai cittadini moldavi.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA



Traduzione dal russo

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica della Moldovia presenta i suoi complimenti alle Rappresentanze Diplomatiche accreditate nella Repubblica della Moldovia, in Romania e nella Federazione Russa ed ha l'onore di informare circa alcune modifiche relative all'espletamento delle formalità relative ai documenti per la partenza dei cittadini della Moldovia all'estero. Fino all'entrata in vigore dei passaporti nazionali dei cittadini della Repubblica Moldovia, il documento valido per l'uscita all'estero sono i passaporti ordinari di tutti i tipi, nonché i passaporti diplomatici e di servizio di standard nuovo dell'ex URSS.

A partire del 1° gennaio 1993, per ottenere i visti secondo le norme adottate, ai titolari dei passaporti per l'estero, viene consentito, in conformità alla prassi internazionale normalmente adottata, di presentare richieste direttamente alle Rappresentanze Diplomatiche Straniere accreditate nella Repubblica della Moldovia, in Romania e nella Federazione Russa.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica della Moldovia si riserva, ove necessario, di inoltrare alle Rappresentanze Straniere Note Verbali di richiesta di visto relative alle missioni di servizio dei titolari dei passaporti ordinari.

Come in passato, si potranno apporre visti sui passaporti di servizio e diplomatici soltanto sulla base della Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Moldovia.

Nello stesso tempo, nei passaporti ordinari dell'ex URSS non viene più limitato il periodo di uscita e la voce "partenza entro ..." viene pertanto cancellata. Nei passaporti viene indicato soltanto il nome del paese e il motivo di viaggio "Il soggiorno temporaneo (motivi personali, turismo, servizio) e "La residenza permanente". Le convalide "Uscita entro ..." riportate nei passaporti fino al 01.02.93, sono valide sino alla data apposta.

Entro il 1 aprile 1993 i passaporti ordinari sono soggetti a validazione con l'apposito timbro "Il titolare del presente passaporto è cittadino della Repubblica della Moldavia" redatto in rumeno ed in inglese. Nei passaporti delle persone che non hanno la cittadinanza moldava e sono residenti sul suo territorio, viene apposto il timbro "Il titolare del presente passaporto è residente nella Repubblica della Moldavia senza cittadinanza" redatto in rumeno ed in inglese, convalidato con il timbro del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero degli Affari Interni.

La regolarizzazione dei documenti delle persone residenti in Moldavia, i quali siano cittadini di altri Stati, al fine dell'uscita all'estero, viene effettuata con i visti multipli o ordinari apposti nel passaporto, convalidati con il timbro e le firme dagli incaricati del Ministero degli Affari Interni.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Moldavia si avvale dell'occasione per rinnovare alle Rappresentanze Diplomatiche accreditate nella Repubblica della Moldavia, in Romania e nella Federazione Russa i sensi della sua più alta considerazione.

Kiscinev, 29 gennaio 1993

Republic Moldova
 Viza simplă
 Simple visa

Data ieșirii
 Date of departure

Data intrării
 Date of entrance

Scopul călătoriei
 Enter of trip


Organizația
 Institution

Tara de plecare
 Country of trip

Punctele de trecere a frontierei
 Cross border points

Luna eliberării
 Date of distribution

Semnătura
 Signature



Viza multiplă
 Multiple visa

Data ieșirii
 Date of departure

Data intrării
 Date of entrance

Scopul călătoriei
 Order of trip


Organizația
 Institution

Tara de plecare
 Country of trip

Punctele de trecere a frontierei
 Cross border points

Data eliberării
 Date of distribution

Semnătura
 Signature



Titularul acestui pasaport este
 cetățean al Republicii Moldova

The bearer of this passport is
 the citizen of Moldova Republic

Titularul acestui pasaport este
 locuitor al Republicii Moldova
 fără cetățenie

The bearer of this passport is
 inhabitant of Republic of Moldova
 without citizenship

Roma, 7.4.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. COMMISSARI GOVERNO PROVINCE	<u>TRENTO - BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

N.559/443/225884/1/1/83/1[^] DIV. PUNTO VIENE SEGNALATO CHE TALUNI CITTADINI EXTRACOMUNITARI VIRGOLA AUTORIZZATI SOGGIORNARE IN ITALIA VIRGOLA MUNITI VISTO REINGRESSO VIRGOLA AT RIENTRO NOSTRO TERRITORIO GIUNGONO FRONTIERA ACCOMPAGNATI DA MINORI VIRGOLA ASSERENDO TRATTARSI PROPRI FIGLI ET INGNERANDO VIRGOLA IN TAL MODO VIRGOLA NON POICHE PERPLESSITA' AT PREPOSTI ORGANI CONTROLLO PUNTO AT FINE IMPEDIRE ILLEGITTIMA INTRODUZIONE TERRITORIO NAZIONALE MINORI NON AVENTI TITOLO VIRGOLA PREGANSI SIGG. LORO VOLER DISPORRE CHE NEL RILASCIARE VISTI REINGRESSO VIRGOLA OPERATORI PROCEDANO ANCHE AT ANNOTAZIONE EVENTUALE SUSSISTENZA FIGLI MINORI SU VISTI STESSI VIRGOLA VERIFICANDO ANCHE CHE PERMESSI SOGGIORNO GENITORI SIANO DOTATI FOTOGRAFIE MINORI MEDESIMI PUNTO PREGASI ASSICURARE PUNTO CAPO POLIZIA PARISI




Roma, 15.4.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

- SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/225101/75/19/0/1^o DIV. AT FINI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ORGANICI VIRGOLA PREGANSI SS.LL. VOLER FORNIRE VIRGOLA AT MEZZO FAX VIRGOLA ATTUALE COMPOSIZIONE NUMERICA PERSONALE UFFICI STRANIERI VIRGOLA CON INDICAZIONE QUALIFICHE ET RUOLI APPARTENENZA SINGOLI COMPONENTI PUNTO EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AT QUESTO SERVIZIO STRANIERI PUNTO CAPO POLIZIA PARISI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Fini', is written in a cursive style across the lower half of the page.


CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 21.4.1993

QUESTURE REPUBBLICHE

LORO SEDI

N.559/443/227099/4/1/1[^] DIV. PUNTO AMBASCIATA REPUBBLICA CROAZIA
HABET COMUNICATO CHE VALIDITA' PASSAPORTI RILASCIATI AT
CITTADINI CROATI DA AUTORITY EX REPUBBLICA FEDERATIVA DI
JUGOSLAVIA EST SCADUTA IN DATA 8.4.1993 PUNTO PEL DIRETTORE
CENTRALE SPINELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spinnella', is written over the end of the main text block.

CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 20.4.1993

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA LORO SEDISIGG. DIRIGENTI POLZONE POLMARE
POLARIA POLTERRA LORO SEDI

et conoscenza:

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA LORO SEDISIG. COMMISSARIO GOVERNO
PROVINCIA BOLZANOSIG. COMMISSARIO GOVERNO
PROVINCIA TRENTOSIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
VALLE D'AOSTA AOSTA

N. 559/443/225884/1/1/1° DIV PUNTO AT SEGUITO ACCORDI INTERCORSI CON PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI VIRGOLA MINISTRI ET MINILAVORO VIRGOLA COMUNICASI CHE VIRGOLA OTTEMPERANZA DISPOSTO ART. 2 DECRETO FLUSSI MIGRATORI PER ANNO 1993 VIRGOLA AT CITTADINI EX JUGOSLAVIA VIRGOLA SFOLLATI DA ZONE QUELLA EX FEDERAZIONE CAUSA NOTI EVENTI BELLICI INTERETNICI ET ENTRATI ITALIA DOPO 1° GIUGNO 1991 VIRGOLA DATA PRESUNTIVA INIZIO DETTE OSTILITA' VIRGOLA CHE NON HABENT PRESENTATO RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO VIRGOLA SARA' RILASCIATO VIRGOLA AT RICHIESTA VIRGOLA PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI VIRGOLA

./.

DURATA UN ANNO VIRGOLA VALIDO ANCHE PER SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA
VIRGOLA RINNOVABILE FINO CESSAZIONE STATO GUERRA PUNTO CITTADINI EX
JUGOSLAVI VIRGOLA GIA' RESIDENTI ITALIA ET GIA' TITOLARI PERMESSI
SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI VIRGOLA DURATA TRIMESTRALE VIRGOLA
RINNOVABILI VIRGOLA CONCESSI AT SENSI CIRCOLARE UGUAL NUMERO QUESTO
DIPARTIMENTO DATATA 27 SETTEMBRE 1991 ET ART. 2 LEGGE 24 SETTEMBRE 1992
N. 390 VIRGOLA POTRANNO OTTENERE RINNOVO STESSO PERMESSO FINO AT DURATA
UN ANNO CON AGGIUNTA VIRGOLA DOPO DICITURA " MOTIVI UMANITARI" VIRGOLA
"VALIDO ANCHE PER' SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA" PUNTO CAPO POLIZIA
PARISI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David', written in a cursive style.

N.559/443/187850/16/1/1/1^ Div.

Roma, 24.4.1993

OGGETTO: Rifugiati - Cessazione dello status.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

La Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n.722/1954, all'art. 1, lettera C, n.1, stabilisce, com'è noto, che essa cesserà di essere applicata al rifugiato qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza.

./.

Con riferimento a tale previsione, sono pervenute numerose segnalazioni che hanno rappresentato situazioni di rifugiati che possono essere ricondotte alla normativa sopra indicata.

I casi ipotizzati hanno riguardato il rifugiato che:

- 1) ha chiesto, al di fuori di una formale rinuncia allo status, la restituzione del passaporto nazionale, ritirato all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento;
- 2) ha ottenuto, dalle autorità del Paese dal quale era fuggito per dichiarato timore di persecuzione, il passaporto nazionale in data posteriore a quella del riconoscimento dello status, anche se non risulta si sia mai recato in detto Paese;
- 3) è tornato, anche se per breve periodo, nel Paese di cui è cittadino utilizzando il passaporto nazionale;
- 4) si è recato nel Paese di cui è cittadino, col documento di viaggio della Convenzione di Ginevra, rilasciato dalla

./.

Questura con validità estesa a tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano.

Le fattispecie descritte possono determinare il venir meno della condizione posta a fondamento del riconoscimento e pertanto è sorto il problema giuridico dell'attuazione della cessazione dello status di rifugiato.

Non ricavandosi da alcuna norma, nè di legge nè di regolamento, le modalità di attuazione della cessazione dello status, si è ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, che si è pronunciato in modo conforme all'avviso espresso dal Dipartimento della P.S. e nei termini qui di seguito riassunti.

La cessazione dello status, in sintonia con i principi del nostro ordinamento, va pronunciata con procedimento analogo ed inverso a quello seguito per il riconoscimento e con un provvedimento formale, secondo le previsioni e le garanzie di cui agli artt. 5 della legge 39/1990 e 2 del D.P.R. 136/1990 per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il procedimento dev'essere iniziato ad istanza della Questura nel cui territorio risiede l'interessato, secondo la disposizione di cui all'art. 1 comma 2, D.P.R. 136/1990.

Al rifugiato, nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di cessazione dello status, secondo la previsione dell'art. 5 del citato regolamento n.136/1990, può essere concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, sempre che ne esistano i presupposti, in base alla normativa sugli stranieri.

Ciò posto, si impartiscono le istruzioni per la relativa attuazione.

La Questura, venuta comunque a conoscenza (direttamente o, come avviene spesso, attraverso la segnalazione della Polizia di Frontiera) che un rifugiato si trova in una delle condizioni da cui possa discendere la cessazione dello status, promuove il procedimento di cessazione.

A tale fine, ai sensi dell'art. 1, n. 2 del D.P.R. 136/1990, raccoglie i dati, i documenti prodotti o comunque acquisiti d'ufficio, redige un Verbale delle dichiarazioni

./.

dell'interessato, e invia la documentazione istruttoria alla Direzione Generale dei Servizi Civili, che provvederà a trasmetterla alla Commissione di cui all'art. 2 del citato D.P.R. 136, informando questo Dipartimento. Tra la documentazione da acquisire, riveste particolare importanza la fotocopia delle pagine essenziali del passaporto, specialmente di quelle contenenti visti di ingresso o di uscita, fotocopia della segnalazione di imbarco o sbarco del rifugiato da parte della Polizia di Frontiera, che di solito comunica gli estremi del documento di cui il rifugiato è in possesso, e ogni altro elemento di prova ritenuto utile allo scopo.

La Direzione Generale dei Servizi Civili, ricevuta la decisione formale della Commissione, la trasmetterà alla Questura competente per la notifica all'interessato. Ad avvenuta notifica del provvedimento formale di cessazione, la Questura procederà al ritiro, all'interessato, del certificato di riconoscimento e del documento di viaggio della Convenzione di Ginevra e provvederà, inoltre, a rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno sulla base della normativa della legge 39/1990 (per studio, lavoro autonomo o subordinato, per motivi religiosi, familiari, per iscrizione nelle liste di

./.

collocamento) sempre che, come sopra detto, ne abbia titolo.

In relazione ai quesiti pervenuti, si forniscono alcune indicazioni di massima, che consentono una soluzione univoca delle più frequenti ipotesi prospettate:

- 1) L'istanza di restituzione del passaporto nazionale, da parte del rifugiato, qualora contenga la dichiarazione espressa di rinuncia allo status, è di per sé sufficiente a produrre gli effetti estintivi: il passaporto potrà essere restituito e sarà contestualmente ritirato il certificato di riconoscimento che con l'istanza sarà trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Civili. In tal caso non resta che prendere atto della manifestazione di volontà dell'interessato.

- 2) L'istanza di restituzione del passaporto nazionale, che non contenga la rinuncia allo status, dovrà riportare la dichiarazione che l'interessato conosce le conseguenze e cioè la cessazione dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra: il passaporto sarà restituito, sarà ritirato eventualmente il documento di viaggio e si inizierà

./.


il procedimento di cessazione dello status secondo i criteri sopra esposti.

- 3) Il possesso del passaporto nazionale rilasciato (o rinnovato) in data successiva a quella del riconoscimento, anche se l'interessato non risulta si sia mai recato nello Stato di cui è cittadino, è sufficiente per avviare il procedimento di cessazione dello status;
- 4) Il possesso del passaporto, rilasciato anteriormente al riconoscimento, darà luogo al procedimento di cessazione soltanto quando risulti accertato in modo inequivocabile che il rifugiato sia tornato, anche se per breve periodo, nello Stato di cui è cittadino.
- 5) Il possesso del documento di viaggio, rilasciato dalla Questura in base agli artt. 28 della Convenzione di Ginevra e 21 della legge n.1185/1967, qualora risulti accertato che sia stato utilizzato dal rifugiato per recarsi nel Paese di cui è cittadino, determinerà ugualmente l'inizio del procedimento di cessazione.

./.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive ai Dirigenti gli Uffici Stranieri per una attenta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

IL CAPO DELLA POLIZIA



N.559/443/227237/12/161/1[^]Div.

Roma, 23.4.1993

OGGETTO: Decreto Legge n. 107, in data 13.4.1993, recante "Nuove misure sul trattamento penitenziario e sull'espulsione dei cittadini extracomunitari".-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI I CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GABINETTI REGIONALI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>R O M A</u>

./.

Di seguito alla Circolare n.123/A2/130/3/10/PTO del 17 aprile 1993, con cui è stata data notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 87, in data 15.4.1993, del Decreto-Legge 13.4.1993, n.107, recante "Nuove misure sul trattamento penitenziario e sull'espulsione dei cittadini extracomunitari" che, tra l'altro, all'articolo 8 opera alcune modifiche della vigente normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, in particolare degli articoli 5 e 7 della Legge 28.2.1990, n. 39 e dell'art. 151 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, si forniscono alcune indicazioni esplicative, sotto il profilo tecnico-giuridico.

Si allega, ad ogni buon fine, una copia del testo del Decreto Legge in argomento.

In primo luogo, il comma 1 del citato articolo 8 sostituisce il comma 4 dell'art. 5 della predetta Legge n. 39/1990. Ciò comporta che, nel caso in cui uno straniero presenti ricorso amministrativo, con istanza incidentale di sospensione, contro un provvedimento di espulsione che lo riguarda, ove detta istanza incidentale venga respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente, si dovrà procedere alla esecuzione della espulsione, indipendentemente dalla eventuale impugnativa presentata dallo straniero al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate all'art. 7 della Legge n. 39/1990, come si può constatare dalla lettura dell'allegato testo del Decreto Legge n. 107, dopo il comma 5 è stato aggiunto un comma 5 bis che stabilisce che i Prefetti dispongano l'espulsione immediata degli stranieri detenuti (sia che siano condannati, sia che siano sottoposti a

./.

custodia cautelare) per una serie di fattispecie delittuose analiticamente elencate nella norma stessa cui si rimanda. L'espulsione avrà immediata esecuzione, salvo che lo straniero eserciti il suo diritto di ricorrere al T.A.R., con istanza incidentale di sospensione, contro il provvedimento del Prefetto.

In tale ipotesi, l'esecuzione dello stesso verrà sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare.

Tali espulsioni verranno disposte dal Prefetto su segnalazione della Amministrazione penitenziaria, o della Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo aver accertato il possesso, da parte del soggetto da espellere, del passaporto o di altro documento equipollente, o dopo acquisizione dello stesso, e previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che procede o del Giudice dell'esecuzione, che dovrà essere concesso salvo inderogabili esigenze processuali.

Inoltre, sempre all'art. 7 della Legge n. 39/1990, dopo il comma 12 sono stati aggiunti i due commi 12 bis e 12 ter. Il primo dei due sancisce che l'esecuzione delle espulsioni disposte nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende, com'è ovvio, i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena.

Con il comma 12 ter, invece, viene stabilito che gli stranieri espulsi potranno essere autorizzati a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per cui sia necessaria la loro presenza.

./.

In tali circostanze, però, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, all'atto del rientro verrà ripristinato lo stato di detenzione e, una volta terminate le suddette esigenze processuali, lo straniero verrà riaccompagnato alla frontiera.

Il comma 3 del Decreto-Legge n.107, inoltre, aggiunge, dopo l'art. 7 della Legge n. 39/1990, un art. 7 bis che introduce un'importante modifica alla normativa precedentemente in vigore.

Detta norma, infatti, al comma 1, sanziona con la pena della reclusione da uno a tre anni, consentendo sempre l'arresto anche al di fuori delle ipotesi di flagranza, le seguenti fattispecie concernenti gli stranieri:

- a) che si sottraggono volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento o di espulsione;
- b) che essendo stati espulsi, rientrano senza autorizzazione sul territorio nazionale o vi si trattengono indebitamente;
- c) che non esibiscono alla competente Autorità amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunicano alla medesima Autorità tutte le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione. In tale fattispecie, la restrizione della libertà personale sarà possibile soltanto nel caso in cui lo straniero, avendo ricevuto l'intimazione e non avendo presentato ricorso al T.A.R. con istanza incidentale di sospensione, abbia lasciato spirare il termine di quindici giorni, previsto dalla Legge, senza abbandonare il territorio nazionale.

./.

In virtù delle predette innovazioni legislative il comma 4 del nuovo art. 7 bis viene ad abrogare il secondo comma dell'art. 151 del T.U.L.P.S.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 7 bis estende l'applicazione delle procedure previste dal sopra descritto art. 5 bis del Decreto-Legge in esame anche alle fattispecie previste dall'art. 86 del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Tanto premesso, si pregano i Sigg. Questori di impartire le opportune disposizioni ai competenti Uffici al fine di ottenere una tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge in argomento.

Inoltre, sotto il profilo operativo, al fine di poter organizzare un piano coordinato di attuazione dei provvedimenti di espulsione che verranno emessi in base al disposto del medesimo Decreto, si pregano i Sigg. Questori di trasmettere a questo Dipartimento, con la massima tempestività, i dati concernenti il numero dei cittadini stranieri, passibili di espulsione in base alla nuova normativa, detenuti in ciascuna provincia, con indicazione dello Stato di appartenenza degli stessi.

Tali dati dovranno essere richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto-Legge n. 107 (art. 7, comma 5 bis della Legge n.39/1990) - alle Amministrazioni penitenziarie o agli Organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto agli arresti, ai fermi o alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti degli stranieri da espellere.

IL CAPO DELLA POLIZIA


15-4-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 87

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 107.

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure alternative alla detenzione

1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: « primo e secondo periodo»; sono altresì soppresse le parole: «in relazione al luogo di detenzione del condannato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.»

c) nel comma 3-bis sono soppresse le parole: «in relazione al luogo di detenzione o internamento»;

d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.»

Art. 2.

Lavoro dei detenuti

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.»

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.»

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.»

Art. 3.

Detenzione domiciliare

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 4.

Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

«L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

Art. 5.

Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «entro il limite di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno».

15-4-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Art. 6.*Incompatibilità dei sanitari*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è inserito il seguente:

«A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.»

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: «presso cui è addetto» sono aggiunte le parole: «, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere».

Art. 7.*Servizio sanitario*

1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 8.*Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari*

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5 e 5-bis, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.»

2. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così modificato:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio

1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo e all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto e di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.»

b) nel comma 7, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis»;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

• «12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

• «12-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.»

3. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. — 1. Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità amministrativa documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza è convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, disponendo l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale.

4. Il secondo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.»

• 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

15-4-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0171

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 108.

Misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla organizzazione della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana della medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della riunione di Roma del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana, è istituita, per la durata massima di quattordici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Per il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.050 milioni per l'anno 1993 ed in lire 75 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0172

N.559/443/201745/5/15/0/2/71/1^Div.

Roma, 21.4.1993

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1993-94.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 10 aprile u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo si attira l'attenzione delle SS.LL., in particolare, sul punto 5, pag. 7, della circolare in argomento, concernente le modalità di rilascio del permesso di soggiorno, da parte delle Questure competenti, qui di seguito riportate:

./.

"Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

La Questura rilascerà ai candidati extracomunitari un permesso di soggiorno per studio valido fino al 31 dicembre 1993.

Ai candidati comunitari sarà rilasciato invece un permesso di soggiorno provvisorio per studio valido ai fini della preiscrizione al corso di studi universitari. Quelli che poi - a seguito degli esiti delle prove di ammissione - avranno perfezionato l'iscrizione a detti corsi richiederanno alla Questura della città dove si saranno stabiliti una "carta di soggiorno" di cittadino di uno Stato membro della "C.E.E." valevole per l'anno accademico 1993-94.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), dovrà presentarsi per la registrazione alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimora, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città in cui ha sede l'Ateneo per la registrazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

./.

Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e così di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di studio, in quello per lavoro subordinato".

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero degli Affari Esteri

D.G.R.C. - Ufficio VI

ANNO ACCADEMICO 1993/94

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI A
CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE
UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E
POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA' ITALIANE PER L'ANNO ACCADEMICO
1993-94

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonché con i Ministeri dell'Interno, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, si applicano alle seguenti categorie di cittadini stranieri:

- 1 - comunitari ed extra-comunitari residenti all'estero;
- 2 - extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare.

I suddetti stranieri saranno ammessi alle Università italiane sulla base del numero dei posti disponibili per il prossimo Anno Accademico 1993-94, come indicato accanto ad ogni sede per ogni corso di Laurea o di Diploma universitario nei rispettivi allegati n.1. e n.2.

N.B.

1) Le presenti disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C.S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

2) Le presenti Disposizioni si applicano anche per l'accesso alle libere Università' salvo che per quanto attiene le date e la natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università'.

1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (26 aprile - 7 giugno)



a) Nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 7 giugno 1993 i candidati residenti all'estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod. unico Estero) - debitamente compilata e documentata - alla Rappresentanza italiana con giurisdizione nel territorio nel quale risiedono.

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale.

b) Sempre nello stesso periodo, gli stranieri extracomunitari

in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università' italiane dal 26 aprile al 4 giugno nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie.

Saranno altresì esposti in visione presso le Università' gli elenchi (all. n° 1 e n° 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Università' hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza.

2. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.

a) Il candidato dovrà indicare nella domanda (mod. unico Italia o Estero) un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario, e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1 o nell'allegato n. 2.

Si fa presente che accanto ad ogni sede universitaria è stato indicato l'ordine di grandezza al solo fine di orientare i candidati sulle dimensioni approssimative degli Atenei stessi quanto al numero degli iscritti. (P:piccole; M:medie; MG:medio-grandi; G:grandi).

3. DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente

a) Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (e non la fotocopia del titolo).

Coloro che hanno diritto a inviare la domanda alla Rappresentanza dall'Italia dovranno unire anche la traduzione in lingua italiana fatta eseguire a loro cura da traduttore ufficiale. Per i candidati ancora residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza italiana in loco.

La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano già in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi - autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verrà invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovrà inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza.

Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione

N.B.

1) Il titolo finale di studi secondari posseduto oltre che consentire l'accesso alle Università in loco, deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore DEGLI

dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarità.

I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturità italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1992-93, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1993.

Le Rappresentanze trasmetteranno comunque con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Università entro lo stesso termine e con le stesse modalità indicate al successivo paragrafo n.6. (7 luglio).

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di ammissione per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare, oltre il Diploma finale degli studi secondari anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Argentina, Desmes in Grecia, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...).

Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, gli interessati saranno ammessi alle prove stesse con riserva.

Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 21 di settembre - anche per telefax - direttamente alle Università, e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che hanno partecipato agli speciali esami di ammissione alle Università locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 15 ottobre .

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando OGGI.

Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini sopraindicati rende nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) Due fotografie, di cui una autenticata.

c) Garanzia economica.

E' obbligatoria solo per i cittadini extracomunitari ancora residenti all'estero. Tali candidati devono allegare alla domanda fotocopia e relativa traduzione autenticata di una lettera di credito bancario utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso, che assicuri la copertura economica di E 837.000 mensili fino al 31 dicembre 1993 .

Tale importo, che verra' rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT di incremento medio del costo della vita, e' stato calcolato, tenendo conto di detto indice di incremento riferito al periodo intercorrente dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1992.. (E 37.000).

Resta fermo l'obbligo della copertura economica annuale dall'1 gennaio al 31 dicembre 1994, esclusivamente per i candidati che risulteranno iscritti alle nostre Università, ed ai quali le Questure prorogheranno il permesso di soggiorno per l'intero anno 1994.

Nel caso in cui le disposizioni monetarie in vigore nel Paese del candidato non consentano il rilascio della lettera di credito, oppure nei casi di comprovato stato di indigenza del candidato, la Rappresentanza, con valutazione discrezionale, potrà accettare, in sostituzione della lettera di credito, idonea garanzia di Governi, Istituzioni o Enti riconosciuti stranieri, ovvero di Istituzioni o Enti riconosciuti in Italia.

I cittadini extracomunitari che hanno il diritto di inviare la domanda dall'Italia ai sensi del precedente paragrafo 1. lettera b) non sono tenuti a presentare la documentazione relativa alla garanzia economica.

d) Copertura Assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri

I candidati, salvo i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza, devono allegare il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria e i ricoveri da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza:

DEG. D. A. P. P. A.

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 55.000 per un periodo di sei mesi e in lire 110.000 per un anno, da versarsi sul conto corrente postale n.71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n.181 (l'assicurazione prevede anche, in caso di morte dell'assicurato, un contributo di un milione);

- polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

e) Copia autenticata del permesso di soggiorno (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

f) Eventuali documenti degli studi accademici parziali già compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.

Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui i paragrafi 1., 2., 3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che l'interessato non chiedi prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi. La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche agli

domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.

4. TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITA' ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1993-94", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza, dopo la verifica della regolarità della domanda e della documentazione, a partire dal 24 maggio 1992.

Analogamente sarà rilasciata ai candidati comunitari (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della documentazione, senza termini di decorrenza.

5. PERMESSO DI SOGGIORNO.

Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

La Questura rilascerà ai candidati extracomunitari un permesso di soggiorno per studio valido fino al 31 dicembre 1993.

Ai candidati comunitari sarà rilasciato invece un permesso di soggiorno provvisorio per studio valido ai fini della preiscrizione al corso di studi universitari. Quelli che poi - a seguito degli esiti delle prove di ammissione - avranno perfezionato l'iscrizione a detti corsi richiederanno alla Questura della città dove si saranno stabiliti una "carta di soggiorno" di cittadino di uno Stato membro della "C.E.E." valevole per l'anno accademico 1993-94.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi per la registrazione alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimora, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città in cui ha sede l'Ateneo per la registrazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e così di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la data legale del

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di studio, in quello per lavoro subordinato.

6. INOLTRO DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITÀ (entro il 7 luglio 1993)

Le Rappresentanze, entro il 7 luglio, invieranno le domande di preiscrizione (mod. unico Estero e mod. unico Italia) e la relativa documentazione, sia dei candidati comunitari che dei candidati extracomunitari, direttamente e per assicurata alla sede universitaria prescelta da ogni candidato, allegando altresì l'elenco dei candidati per quella sede divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma.

La lettera di trasmissione sarà indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria - Studenti Stranieri - L.re Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA e al Ministero dell'Interno - Ufficio Stranieri - Piazza del Viminale - 00184 ROMA, unendo per i medesimi anche l'elenco completo dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea. Per il Ministero degli Affari Esteri saranno altresì allegate in copia le domande (Mod. unico Estero e Mod. unico Italia) di tutti i candidati suddivise per sede universitaria e per corso di laurea.

7. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E NOTIFICA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE. (Entro il 20 agosto 1993).

Ogni Università, in relazione alle domande ivi pervenute dalle Rappresentanze, compilerà ed esporrà in visione agli interessati, entro il 20 di agosto, gli elenchi di tutti i candidati ammessi alle prove in tale sede, divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma Universitario, con l'indicazione dell'indirizzo della sede di esame, della data e dell'orario, sia per le prove di lingua italiana che per le ulteriori prove di concorso o attitudinali, quando previste.

Entro la stessa data (20 agosto) copia di tali elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. - Uff. VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Dipartimento Istruzione Universitaria - Studenti Stranieri - L.re Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - e alla locale Questura.

8. PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso per cittadini extracomunitari, (quale definito

DEGLI AF
AL

paragrafo 4, l'capoverso); b) dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità se cittadini comunitari; c) ovvero idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura (per entrambe le categorie di candidati).

Si raccomanda alle Università di verificare che gli studenti siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti. Si richiama in particolare quanto previsto a pag. 1, punto 2 dalle presenti Disposizioni: relativamente al Permesso di soggiorno dei candidati extra-comunitari già soggiornanti in Italia.

La prova di conoscenza della lingua italiana obbligatoria per tutti i corsi di Laurea si svolgerà il 6 settembre 1993 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato.

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

- 1 - Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia.
- 2 - Altri corsi di laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato.
- 3 - Tutti i corsi di Diploma Universitario.

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno resi noti dalle Università con pubblicazione all'albo entro il 20 agosto 1993.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che "gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso" debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 20 agosto 1993, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

9. ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione, saranno compilate ed esposte entro il 24 settembre 1993 le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma Universitario) dei candidati che avranno superato le prove stesse.

Ogni sede universitaria dovrà far pervenire al M.U.R.S.T. - Dipartimento Istruzione Universitaria - Studenti Stranieri - Viale Trastevere, 76 - III piano stanza 411) entro la stessa data del 24 settembre improrogabilmente via fax (06-58493987) o tramite proprio incaricato l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T. , sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Università, dall'1 al 4 ottobre, ore 9-13 presso il M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Studenti Stranieri, nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria, utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);

b) ovvero, riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Potranno presentare domanda di passaggio a Corso di Laurea affine anche i candidati risultati idonei non vincitori nelle prove di ammissione a corsi di Diploma Universitario, sempreché il titolo posseduto lo consenta.

Tali domande dovranno essere presentate entro l'11 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporrà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e le lettere di trasmissione dei relativi documenti dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria - Studenti Stranieri L.re Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande:



Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro la scadenza del 31 dicembre 1993 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

La documentazione dei candidati in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

11. NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1994, - gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria - Studenti Stranieri - L.re Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze competenti, come pure restituiranno alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti, (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff. VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 10.

NOTA BENE

1. CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Si prescinde dalle presenti disposizioni per le categorie di candidati qui appresso indicate, che non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le prove di ammissione a



Atenei nelle date precedentemente indicate.

a) Rifugiati politici

Nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 7 giugno 1993 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 30 giugno 1993, invierà le domande con la relativa documentazione al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali, Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero gli atti di competenza e a trasmettere le domande stesse alle Università.

Le domande di coloro che attestino, producendo idoneo permesso di soggiorno, di essere in attesa dell'esito della richiesta di asilo politico saranno inviate dal Servizio Sociale Internazionale al Ministero degli Affari Esteri che le trasmetterà alle Università, con riserva. Le prove di ammissione potranno altresì essere sostenute con riserva da parte di coloro che al momento dell'esame procurranno analogo permesso di soggiorno ancora in corso di validità.

L'immatricolazione effettiva potrà comunque aver luogo solo per gli idonei che potranno documentare l'avvenuto riconoscimento dello status di Rifugiato politico con il relativo attestato.

b) Matricole di cortesia (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 30 giugno 1993 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta.

Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):

- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;

- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2° grado, che risulti già legalizzato e munito di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, unito alla relativa traduzione ufficiale;

- eventuali documenti di studi accademici precedenti effettuati all'estero, perfezionati come al punto precedente, (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);

- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;

c) Cittadini CEE con residenza anagrafica in Italia e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori)

Entro il 31 agosto 1993, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonché il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Università'.

2. CANDIDATI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI AI FINI DELL'IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA

Si prescinde inoltre dalle disposizioni di cui trattasi, per le seguenti categorie di candidati, che sono equiparati, ai fini dell'immatricolazione universitaria, ai cittadini italiani e che potranno presentare domanda di iscrizione ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1993. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" -, o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei potranno stabilire il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea).

a) Studenti che abbiano conseguito un titolo di scuola media superiore presso scuole di frontiera a gestione pubblica e dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana, la cui documentazione di studio dovrà essere perfezionata, come di rito, dalla Rappresentanza competente per territorio.

b) Studenti in possesso di titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle Scuole Europee di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) Studenti in possesso di una maturità quinquennale italiana o della maturità quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.

d) Studenti che abbiano conseguito il diploma finale presso le scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen), il Liceo francese Chateaubriand di Roma e il Liceo spagnolo Cervantes, valido per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi degli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia e con la Spagna.

e) Studenti che abbiano conseguito il diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dal Collegio del Mondo Unito di Duino - Aurisina, di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1984, e alla Legge

f) Studenti che abbiano conseguito il diploma di Baccellierato Internazionale presso altri Collegi del Mondo Unito e presso Istituzioni scolastiche italiane e straniere che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 738/86 e che alla data del febbraio 1993 risultano essere:

- 1) Vicenza International School
- 2) American School of Milan
- 3) International School of Milan
- 4) International School of Turin dell'A.C.A.T.
- 5) St. Stephen's School
- 6) Marymount International School
- 7) American International School of Florence
- 8) Kungsholmens Gymnasium
- 9) Munich International School E.V.

Si ricorda da ultimo, ad ogni buon fine, che i cittadini italiani che dimostrino di aver frequentato scuole straniere situate fuori del territorio italiano conseguendovi i relativi titoli di studio finali anche validi per l'immatricolazione alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, possono presentare personalmente le domande di iscrizione all'Università di loro scelta, entro gli stessi termini previsti per gli altri cittadini italiani, sempre che i titoli suddetti siano stati preventivamente perfezionati dalle Rappresentanze italiane con giurisdizione sul territorio in cui il titolo è stato rilasciato.

Tali Rappresentanze dovranno certificare anche nella dichiarazione di valore in loco che i titoli di cui trattasi sono stati rilasciati a seguito di studi effettivamente compiuti presso istituzioni scolastiche situate all'estero come richiesto dalla normativa vigente.



LE PRESENTI DISPOSIZIONI, CONCORDATE DI COMUNE INTESA FRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, IDENTICHE NEL TESTO, SONO TRASMESSE SEPARATAMENTE DAI DUE DICASTERI, CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.

Circolare n. 19/93



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 28.4.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

N.559/443/225388/2/4/6/1⁷ DIV. PUNTO SEGUITO CIRCOLARI PP.NN.
DATA 4 ET 18 GIUGNO 1992 VIRGOLA COMUNICASI CHE AT ELENCO NUOVI
STATI VIRGOLA UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI EUROPA CENTRO-ORIENTALE
DEBET ESSERE AGGIUNTA REPUBBLICA MACEDONIA PUNTO CAPO POLIZIA
PARISI

Roma, 7.5.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/225086/15/51/1^o DIV. PUNTO MINISTERO SANITA' HABET CORSO ATTUAZIONE QUARTA CAMPAGNA INFO-EDUCATIVA PER LOTTA CONTRO AIDS PUNTO AT FINE CONSEGUIMENTO BUON ESITO INIZIATIVA INTRAPRESA ET PER CORRETTA DIFFUSIONE NOTIZIE SU TALE MALATTIA VIRGOLA MINISTERO MEDESIMO HABET PREDISPOSTO OPUSCOLO INFORMATIVO VIRGOLA IN CINQUE LINGUE VIRGOLA RIVOLTO ANCHE AT CITTADINI STRANIERI PRESENTI TERRITORIO NAZIONALE PUNTO CIO' POSTO PREGANSI SS.LL. VOLER DISPORRE VIRGOLA AT RICEZIONE SUMMENZIONATI OPUSCOLI VIRGOLA ACCHE' UFFICI STRANIERI PROCEDANO MASSIMA DIFFUSIONE ESEMPLARI OPUSCOLO TRA STRANIERI AFFLUENTI PREDETTI UFFICI PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



Roma, 7.5.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/225884/1/1/1°DIV. PUNTO DI SEGUITO AT CIRCOLARE P.N. IN DATA 20.4.1993 ET RELAZIONE AT QUESITI QUI PERVENUTI VIRGOLA CHIARISCESE CHE PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI VIRGOLA VALIDO ANCHE PER SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA VIRGOLA RIFERISCESE SIA AT LAVORO SUBORDINATO CHE AT LAVORO AUTONOMO VIRGOLA SEMPRE NEL RISPETTO CONDIZIONE RECIPROCA' CON PAESE ORIGINE STRANIERO RICHIEDENTE PUNTO CHIARISCESE VIRGOLA ALTRESI' VIRGOLA CHE POSSUNT OTTENERE DETTO PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI ANCHE CITTADINI EX JUGOSLAVIA CHE HABENT PRESENTATO ISTANZA RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO PUNTO SUNT VIRGOLA PERTANTO VIRGOLA ESCLUSI PREDETTO BENEFICIO UNICAMENTE COLORO CHE HABENT GIA' OTTENUTO RICONOSCIMENTO CITATO STATUS DA PARTE COMPETENTE COMMISSIONE CENTRALE PUNTO NON SUNT VIRGOLA INVECE VIRGOLA ESCLUSI DA FACOLTA' RICHIEDERE DETTO PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI CITTADINI SFOLLATI EX JUGOSLAVIA CHE SIANO IN ETA' DI LEVA AUT RICHIAMATI ALLE ARMI VIRGOLA I QUALI "RISULTINO DISERTORI AUT OBIETTORI COSCIENZA" PUNTO POSSUNT VIRGOLA ALTRESI' VIRGOLA RICHIEDERE PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI VIRGOLA CON FACOLTA' DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA VIRGOLA CITTADINI EX JUGOSLAVIA VIRGOLA SFOLLATI CAUSA EVENTI BELLICI VIRGOLA IRREGOLARMENTE PRESENTI TERRITORIO ITALIANO VIRGOLA PURCHE' NON SIANO COLPITI DA PROVVEDIMENTI ESPULSIVI PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



N.559/443/186378/5/11/3/1/1/1~Div.

Roma, 26.5.1993

OGGETTO: Rilascio autorizzazioni al lavoro a cittadini extracomunitari residenti nel Paese di origine o di stabile residenza (art. 8 legge 943/1986): Disposizioni integrative.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette copia della circolare n.43/93, in data 20 aprile 1993, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la quale sono state impartite agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione disposizioni integrative alla precedente circolare n. 156/91, in data 29 novembre 1991, del medesimo Dicastero, concernenti le "chiamate nominative" di cittadini extracomunitari ancora residenti nel Paese di origine o di stabile residenza, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 943/1986.

PEL CAPO DELLA POLIZIA



10
C. 18

Ministero del Lavoro
e Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE
PER L'IMPIEGO

DIV. II

N.º 691/IR-A-74
di

CIRCOLARE 43/93

Roma 20 APR. 1993

AGLI UFFICI PROVINCIALI
DEL LAVORO E DELLA N.O.
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
DEL LAVORO

LORO SEDI
ALL'ASSESSORATO AL LAVORO E
ALLA PREVIDENZA SOCIALE
REGIONE SICILIANA

PALERMO

ALL'UFFICIO SPECIALE
COLLOCAMENTO LAVORATORI
DELLO SPETTACOLO

ROMA

OGGETTO

: Rilascio

autorizzazioni al lavoro
a cittadini extracomunitari
residenti nel Paese di
origine o di stabile
residenza. (art. 8 legge
943/1986). Disposizioni
integrative.

E.P.C. :

AGLI UFFICI REGIONALI
DEL LAVORO

LORO SEDI
AGLI ISPETTORATI REGIONALI
DEL LAVORO

LORO SEDI

AL MINISTERO AFFARI ESTERI
- D.G.A.P. - UFF. VII
- D.G.E.A.S. - UFF. X

ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI P.S.
D.C. AA.GG. - SERVIZIO
STRANIERI

ROMA1. PREMESSA

Si è avuto modo di constatare che, malgrado gli accorgimenti posti in essere per evitare distorte applicazioni delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per esservi occupati in attività lavorativa subordinata, talvolta si verificano fatti che non solo contrastano con le finalità delle disposizioni stesse, ma finiscono per eluderle in tutto o in parte.

In particolare, (secondo quanto stato rilevato e riferito in via informale), in alcuni casi - per inesatta o incompleta applicazione da parte di taluni Uffici - sulla materia vengono

rilasciate autorizzazioni al lavoro (ai sensi dell'art. 8 della legge 943/1986) per l'assunzione di cittadini extracomunitari, mentre la preventiva acquisizione di elementi informativi e di valutazione più completi ed obiettivi, ne avrebbero escluso il rilascio.

In alcuni casi, sembrerebbe, inoltre, che il ricorso all'assunzione di lavoratori extracomunitari sia determinato, oltre che dalla carenza di manodopera locale disposta ad occupare i posti di lavoro offerti, anche dalla preferenza ad utilizzare lavoratori extracomunitari perchè risultati più disponibili sia ad eseguire lavori faticosi ed insalubri, sia perchè accettano retribuzioni inferiori a quelle fissate dal C.C.N.L. di categoria.

Ciò posto, considerata anche l'attuale situazione del mercato nazionale del lavoro, caratterizzata da notevoli incrementi delle iscrizioni nelle liste di collocamento e di mobilità di lavoratori licenziati per effetto anche delle recenti leggi (che hanno modificato sostanzialmente gli istituti del licenziamenti, della cassa integrazione guadagni, della istituzione delle liste di mobilità ecc.); nonchè, allo scopo di evitare anche ogni possibile forma di discriminazione (che - secondo quanto viene riferito sempre in via informale, da lavoratori, Uffici, Ispettorati ecc. - verrebbero poste in essere da alcuni datori di lavoro) si ravvisa la urgente necessità che sia adottata ogni possibile iniziativa atta a evitare gli inconvenienti stessi e qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori extracomunitari assunti con regolare autorizzazione.

Tutto ciò premesso, si invitano codesti Uffici a disporre perchè sia data attuazione, in maniera scrupolosa, alle seguenti disposizioni, integrative di quelle finora diramate:

2. ACCERTAMENTO DI INDISPONIBILITA'

Mentre si confermano le disposizioni di cui alla circolare n. 6/92 del 10.1.1992, si ribadisce l'esigenza di effettuare scrupolosamente tale accertamento mediante convocazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento (ivi comprese quelle di mobilità) con le qualifiche professionali corrispondenti a quelle richieste, per acquisirne la disponibilità ad occupare il posto di lavoro offerto, ovvero il rifiuto che, se non giustificato, comporta l'applicazione dell'art. 30 della legge 223/91.

Qualora poi i lavoratori reperiti non venissero assunti dalle ditte interessate perchè ritenuti privi di determinati requisiti professionali (molto spesso del tutto pretestuosi, non adeguatamente documentati e che, comunque, non sono strettamente connessi alle mansioni corrispondenti alla qualifica professionale dichiarata), requisiti che, invece, vengono dichiarati in possesso dei lavoratori extracomunitari richiesti, gli Uffici in indirizzo avranno cura di acquisire apposita formale dichiarazione del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori "reperiti"; tale dichiarazione deve trovare riscontro nella dichiarazione che dovrà essere richiesta al lavoratore ricusato, per verificare la effettiva fondatezza dei motivi che non ne hanno consentito l'assunzione.

2.1 Requisiti professionali e linguistici

Allo scopo di evitare che l'indicazione di determinati requisiti professionali serva per eludere le conseguenze di un positivo reperimento di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento con qualifica pari a quelle indicate nelle richieste di

autorizzazione al lavoro, si rappresenta la necessità che in dette richieste sia esattamente indicata la categoria e la qualifica professionale (nonché il codice in uso presso le Sezioni di collocamento) con le quali dovrebbero essere assunti i lavoratori extracomunitari richiesti.

Ove, poi, nella domanda di autorizzazione fossero indicati particolari requisiti professionali o linguistici, che diano adito a ragionevoli dubbi sulla loro effettiva congruità rispetto alle reali esigenze dell'azienda, gli Uffici del lavoro dovranno preliminarmente svolgere, eventualmente anche per il tramite degli Ispettorati del lavoro, adeguati accertamenti circa la reale corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere, con particolare riguardo a quelli linguistici che, come è noto, vengono spesso pretestuosamente indicati al solo scopo di eludere la priorità dei lavoratori nazionali, comunitari ed extra-comunitari iscritti nelle liste di collocamento.

Si dispone, in proposito che, nei casi in cui il requisito linguistico consiste nella conoscenza anche di lingue diverse da quella propria del Paese d'origine del lavoratore richiesto, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda valida documentazione (possibilmente convalidata dalle nostre Autorità consolari) attestante l'effettiva conoscenza delle altre lingue da parte del lavoratore stesso.

Qualora dagli accertamenti all'uopo effettuati dovesse risultare priva di fondamento la congruità dei requisiti professionali richiesti rispetto alle mansioni da svolgere, gli Uffici interessati respingeranno con provvedimento, motivato, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar corso ad ulteriori adempimenti.

Si segnala la necessità che gli Uffici del lavoro e gli Ispettorati del lavoro diano corso agli accertamenti di cui sopra con la necessaria sollecitudine allo scopo di evitare che i ritardi eccedenti i normali tempi tecnici portino pregiudicare le esigenze produttive e determinare malcontento nei datori di lavoro interessati.

Gli accorgimenti di cui sopra potranno anche consentire di effettuare un regolare ed obiettivo reperimento di lavoratori disponibili tra quelli già iscritti nelle liste di collocamento con pari qualifica.

In ogni caso la domanda di autorizzazione al lavoro deve essere corredata da valida documentazione comprovante sia l'effettivo possesso della qualifica e dei requisiti professionali dichiarati dal datore di lavoro, sia l'effettiva esistenza di concreti, attuali motivi che impongono la necessità di utilizzare lavoratori extracomunitari ancora all'estero, anziché assumere lavoratori disponibili, iscritti nelle liste di collocamento della provincia con pari qualifica.

Inoltre, dette domande, oltre ad indicare il numero dei lavoratori già occupati alle dipendenze della ditta richiedente (distinti per qualifica professionale e nazionalità) devono contenere il formale impegno che, successivamente alla instaurazione dei rapporti di lavoro con il lavoratore extracomunitario richiesto ed autorizzato, il rapporto stesso non verrà assolutamente modificato (ad esempio trasformazione del contratto da "tempo pieno" in "part-time" - cambio di qualifica - assegnazione a mansioni diverse, ecc..) in quanto tali modifiche, oltre a vanificare anche gli accertamenti svolti in base ai quali si è riconosciuta l'effettiva esigenza dell'azienda interessata di assumere i lavoratori interessati, fa decadere i presupposti che avevano consentito il rilascio dell'autorizzazione.

Tutto quanto sopra premesso, allo scopo anche di evitare che - successivamente all'assunzione dei lavoratori extracomunitari richiesti - l'azienda possa effettuare il licenziamento di quelli già occupati presso la stessa (sia italiani che comunitari ed extracomunitari), gli Uffici provinciali del lavoro rilasceranno le autorizzazioni al lavoro integrandole con la precisazione che non è consentito procedere a licenziamenti (se non per giustificato motivo) di lavoratori già occupati, nè apportare modifiche al rapporto di lavoro autorizzato, pena la decadenza della relativa autorizzazione al lavoro.

2.2 Disponibilità finanziaria dell'azienda richiedente.

In sede di istruttoria delle istanze per la concessione dell'autorizzazione al lavoro, presentate soprattutto da piccole e medie imprese che occupano un limitato numero di lavoratori (imprese artigiane, commerciali, agricole, edili, metalmeccaniche, di servizi, ecc...) ed in relazione al numero delle unità dei lavoratori extracomunitari richiesti, si ritiene utile e necessario che gli Uffici del lavoro invitino le aziende stesse ad integrare gli elementi informativi forniti ed a produrre valida documentazione (copia denunce IRPEF/IRPEG, registro dei corrispettivi, ricevute dei contributi previdenziali versati, ecc...) atta a dimostrare che la situazione produttiva, finanziaria ed economica dell'azienda stessa è tale da assicurare il regolare pagamento sia delle retribuzioni che dei contributi previdenziali dovuti anche per i lavoratori per i quali si richiede l'autorizzazione.

3. AUTORIZZAZIONE SOLO PER OCCUPAZIONE A TEMPO PIENO E NON A TEMPO PARZIALE

Si ritiene che gli accertamenti sulla disponibilità di lavoratori (così, come prescritto dall'art. 8 della legge 943/1986 e dal Decreto

interministeriale 8 gennaio 1993 sui flussi programmati) iscritti nelle liste di collocamento ordinario agricolo e di mobilità con qualifiche professionali corrispondenti e quelle che vengono dichiarate in possesso dei lavoratori extracomunitari richiesti, possano essere omessi nei casi in cui - secondo la obiettiva valutazione degli Uffici provinciali del lavoro competenti, le relative pratiche possano essere istruite senza il preventivo accertamento di cui trattasi. Ci si riferisce soprattutto a richieste di autorizzazione per l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato soprattutto se dipendente e retribuito da imprese con sede all'estero, di ricercatori richiesti da Enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 36 della legge 20.3.1975, n.70, ecc.

Nei casi in cui l'Ufficio abbia ritenuto di non procedere all'accertamento di indisponibilità, ne dovrà dare espressa, motivata, comunicazione nella richiesta del preventivo parere alla scrivente, secondo quanto stabilito al paragrafo 7.2. della circolare n. 31/90 del 30.3.1990 (pagg. 17 e 18).

CONTROLLI PERIODICI

Allo scopo di verificare il pieno rispetto delle varie disposizioni di legislazione sociale, gli Uffici del lavoro esamineranno la necessità - a secondo dei casi - di invitare le aziende interessate a dimostrare che successivamente alle autorizzazioni concesse non abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori con pari qualifica e che sono state rispettate tutte le altre disposizioni - nei confronti anche degli extracomunitari occupati - concernenti il divieto dell'assegnazione a mansioni diverse, il pagamento delle retribuzioni ed il versamento dei contributi assicurativi dovuti.

Nei casi dubbi, gli Uffici potranno chiedere l'intervento del locale Ispettorato del lavoro perchè, anche attraverso interviste con i lavoratori stessi sia accertato il rispetto dei suddetti obblighi.

5. APPALTI

In relazione al sempre più frequente e massiccio ricorso alla stipula di contratti di appalto e sub-appalto tra imprese operanti in Italia e imprese extracomunitarie per la esecuzione - con i lavoratori già alle dipendenze dell'impresa appaltatrice e direttamente da questa retribuiti - delle opere che hanno formato oggetto dei contratti di appalto stessi, si ritiene debba essere adottato ogni accorgimento atto a evitare ogni possibile abuso e che il ricorso a tale istituto possa comportare, in alcuni casi, forme di concorrenza sleale verso altre imprese italiane dello stesso settore.

Pertanto, nel confermare le disposizioni impartite con la circolare n. 78/90 del 4.8.90, si rinnova l'invito ai competenti Ispettorati provinciali del lavoro ad effettuare approfonditi accertamenti presso la ditta operante in Italia, che intende utilizzare manodopera straniera per la esecuzione dei lavori appaltati, al fine di verificare, sulla base sia della documentazione disponibile, che delle attrezzature tecniche messe a disposizione dell'impresa appaltante, che non vengano violate le disposizioni che disciplinano tale tipo di contratto (legge 1369/1960).

Inoltre, nel caso siano concesse le autorizzazioni al lavoro richieste, gli Ispettorati del lavoro dovranno verificare - durante lo svolgimento delle opere appaltate - il pieno rispetto delle disposizioni contenute nella legge suddetta e segnalare tempestivamente le eventuali inadempienze riscontrate, inviando rapporto anche alla Autorità giudiziaria, competente per territorio.

6. AUTORIZZAZIONI AL LAVORO (EX ART.8 L. 943/1986) PER LAVORATORI RESIDENTI NEL PROPRIO PAESE O IN QUELLO DI STABILE RESIDENZA.

Si verifica sovente che alcuni Uffici provinciali del lavoro facciano richiesta di parere alla scrivente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro ai sensi dell'art.8 L. 943/1986, anche se dalla documentazione acquisita risulta che lo straniero da assumere è già in Italia ed è sprovvisto del prescritto, specifico documento autorizzativo.

In tali casi, gli Uffici sono invitati a sospendere l'istruttoria ed a respingere, motivandola, l'istanza presentata dai datori di lavoro interessati, facendone segnalazione alla competente Questura per gli eventuali provvedimenti di competenza.

7. EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA ALLA DATA DEL 31.12.1989. ISCRIZIONE NELLE LISTE.

L'art. 9 comma 3 del Decreto-legge 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990, stabilisce testualmente che "l'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato".

Poichè la predetta disposizione non pone limiti temporali alla possibilità per i cittadini stranieri che si trovano nella condizione sopra descritta di iscriversi nelle liste di collocamento, si ritiene che tale facoltà possa essere utilmente esercitata anche oltre il termine a suo tempo stabilito per la c.d. "sanatoria" (e cioè anche dopo il 30 giugno 1990).

Ciò premesso, si ribadisce che i cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia alla data del 31.12.1989, in possesso di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo rilasciato e stabilmente presenti da quella stessa data nel nostro Paese, possano chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento a livello circoscrizionale ed essere avviati al lavoro secondo le modalità e procedure (stabilite con la circolare 31/90 del 30.3.1990), previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità e dopo aver ottenuto il libretto di lavoro da parte del competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Peraltro, poichè risulta che talune Questure procederebbero alla modifica del titolo del permesso di soggiorno solo dopo il perfezionamento della posizione lavorativa dei cittadini stranieri di cui trattasi, al fine di non vanificare o rendere eccessivamente difficoltosa per gli interessati l'applicazione della predetta disposizione, si ritiene che il rilascio del libretto di lavoro e la conseguente iscrizione nelle liste di collocamento ai fini dell'avviamento al lavoro, possano avvenire anche su presentazione del permesso di soggiorno rilasciato anche per motivi diversi da quelle per lavoro subordinato, purchè in corso di validità.

Sarà, tuttavia, necessario invitare i lavoratori interessati a richiedere, entro tempi brevi, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, la successiva modifica del titolo del permesso di soggiorno.

Si prega dare cenno di assicurazione di adempimento.

IL MINISTRO



N.559/443/225060/9/15/0/1^Div.

Roma, 4.6.1993

OGGETTO: Notifica atti giudiziari e extragiudiziari a cittadini algerini, marocchini e senegalesi.

	AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.	AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
	AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
	AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Per opportuna conoscenza, si informa che il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che le Ambasciate d'Italia in Algeri e in Rabat hanno segnalato, a più riprese, che le locali Autorità non danno seguito alle richieste di notificazione degli atti in oggetto indicati, destinate rispettivamente a cittadini algerini e marocchini, se pervenute prive delle indicazioni relative al luogo e data di nascita e all'indirizzo completo della persona interessata (per i cittadini marocchini è opportuno disporre anche degli estremi del relativo passaporto).

Analoghi problemi sono stati prospettati anche dall'Ambasciata d'Italia in Dakar per le notificazioni destinate ai cittadini senegalesi.

./.

Ciò posto, si prega la cortesia delle SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla necessità di fornire le predette indicazioni, contestualmente alla trasmissione degli atti da notificare.

IL CAPO DELLA POLIZIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fanti", written over the typed text "IL CAPO DELLA POLIZIA". The signature is stylized and cursive.

Roma, 7.6.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/225884/1/1/1^DIV. PUNTO MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE VIRGOLA CONSIDERATO ELEVATO NUMERO RICHIESTE PERMESSO SOGGIORNO MOTIVI UMANITARI CON FACOLTA' LAVORO PRESENTATE DA CITTADINI EX JUGOSLAVIA SENSI CIRCOLARE UGUAL NUMERO DATATA 20.4.1993 VIRGOLA HABET PROSPETTATO POSSIBILITA' CHE DIPENDENTI ORGANI PROVINCIALI ISCRIVANO RICHIEDENTI IN LISTE COLLOCAMENTO SU BASE RICEVUTA ISTANZA FOGLIO SOGGIORNO PREVISTA DA ART. 4 VIRGOLA TERZO COMMA VIRGOLA LEGGE 39/90 ANZICCHE' SU BASE FOGLIO SOGGIORNO PUNTO CIO' VIRGOLA SCOPO VELOCIZZARE ISCRIZIONE AVENTI DIRITTO IN LISTE COLLOCAMENTO ET RILASCIO LIBRETTO LAVORO PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA RITIENESI POTER ADERIRE AT PROPOSTA SUDDETTO MINISTERO VIRGOLA AT CONDIZIONE CHE QUESTURE INTERESSATE VIRGOLA AT CONCLUSIONE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE SOGGIORNO VIRGOLA COMUNICHINO AT RISPETTIVI UFFICI PROVINCIALI LAVORO EVENTUALI DINIEGHI SOGGIORNO SCOPO CONSENTIRE TEMPESTIVA REVOCA ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO PUNTO SS.LL. SONO PREGATE IMPARTIRE ISTRUZIONI TAL SENSO UFFICI DIPENDENTI PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



Roma, 12.6.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORÒ SEDI</u>
et p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^o DIV. PUNTO ESTESI RILEVATO CHE SEMPRE PIU' FREQUENTEMENTE VENGONO INOLTRATE RICHIESTE ASSENSO AT APPOSIZIONE NULLA OSTA PREVENTIVI SU AUTORIZZAZIONI LAVORO RILASCIATE COMPETENTI U.P.L.M.O. VIRGOLA FAVORE CITTADINI STRANIERI CHE VIRGOLA AT VERIFICA QUESTO UFFICIO VIRGOLA RISULTANO COLPITI DECRETO ESPULSIONE PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA NEL RITENERE CHE CASI DI SPECIE VERIFICANSI PER INOSSERVANZA DISPOSIZIONI IN PROPOSITO EMANATE VIRGOLA RIBADISCESI SCRUPOLOSA OSSERVANZA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1 DIV. DEL 30.9.1992 ET RICHIAMANSI ATTENZIONE SS.LL. SU OPPORTUNITA' DI VOLER IMPARTIRE VIRGOLA DIPENDENTI UFFICI STRANIERI VIRGOLA PUNTUALI DISPOSIZIONI ACCHE' VIRGOLA SOPRA RICHIESTE SUINDICATE VIRGOLA VENGA APPOSTA ESPLICITA DICITURA "NEGATIVO" C.E.D. PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



Roma, 15.6.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI I CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GABINETTI REGIONALI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>R O M A</u>

N.559/443/227237/12/161/1[^] DIV. SEGUITO CIRCOLARE P.N. DEL 23.4.1993 VIRGOLA COMUNICASI CHE SULLA G.U. N° 137 VIRGOLA IN DATA 14.6.1993 AT PAG. 6 EST STATO PUBBLICATO DECRETO LEGGE 14.6.1993 VIRGOLA N° 187 VIRGOLA IN TEMA DI "NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO VIRGOLA NONCHE' SULL'ESPULSIONE DEI CITTADINI STRANIERI" VIRGOLA CUI TESTO REITERA VIRGOLA CON MODIFICHE VIRGOLA PRECEDENTI DISPOSIZIONI D.L. 13.4.1993 n. 107 PUNTO PUNTUALIZZASI CHE MODIFICHE CONCERNENTI COMPETENZE MATERIA STRANIERI RIGUARDANO NORME MATERIA ESPULSIONI PUNTO AT RIGUARDO NUOVO ARTICOLO 8 PREVEDE ESPULSIONE STRANIERI SOTTOPOSTI AT CUSTODIA CAUTELARE PER UNO AUT PIU' DELITTI VIRGOLA CONSUMATI AUT TENTATI VIRGOLA DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALL'ART.275 VIRGOLA COMMA 3 VIRGOLA C.P.P. VIRGOLA AUT CONDANNATI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO AD UNA PENA VIRGOLA ANCHE SE COSTITUENTE PARTE RESIDUA MAGGIOR PENA VIRGOLA NON SIA SUPERIORE AT TRE ANNI DI RECLUSIONE VIRGOLA SALVO CHE SUSSISTANO INDEROGABILI ESIGENZE PROCESSUALI OVVERO RICORRANO GRAVI RAGIONI PERSONALI DI SALUTE AUT GRAVI PERICOLI PER SICUREZZA ET INCOLUMITA' CONSEQUENZA EVENTI BELLICI AUT EPIDEMIE PUNTO ESPULSIONE ARGOMENTO EST DISPOSTA VIRGOLA SU RICHIESTA STRANIERO AUT DIFENSORE VIRGOLA DALL'A.G. CON ORDINANZA VIRGOLA DOPO AVER ACCERTATO POSSESSO PASSAPORTO AUT DOCUMENTO EQUIPOLLENTE ET ESEGUITA DALLA P.G. CON ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO AT FRONTIERA PUNTO TALE PROVVEDIMENTO POTEST ESSERE IMPUGNATO PER CASSAZIONE PUNTO STRANIERO CHE NON OSSERVA PRESCRIZIONI PROVVEDIMENTO ESPULSIVO INNANZI INDICATO EST PUNITO CON RECLUSIONE DA 6 MESI AT 2 ANNI ET POTEST PROCEDERSI AT ARRESTO ANCHE FUORI CASI FLAGRANZA PUNTO INOLTRE VIRGOLA COMMA 2 PREDETTO ARTICOLO 8 MODIFICA SOSTANZIALMENTE ARTICOLO 7 BIS LEGGE 39/90 INTRODOTTO PRECEDENTE D.L. 107/93 ORMAI DECADUTO VIRGOLA PREVEDENDO IPOTESI DELITTUOSA CON SANZIONE RECLUSIONE DA 6 MESI AT TRE ANNI CONFRONTI STRANIERO CHE DISTRUGGE PASSAPORTO AUT DOCUMENTO EQUIPOLLENTE PER SOTTRARSI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO ESPULSIVO AUT CHE NON SI ADOPERA PER OTTENERE VIRGOLA DA COMPETENTE AUTORITA' CONSOLARE VIRGOLA RILASCIO DOCUMENTO VIAGGIO OCCORRENTE PUNTO RIMANE IN VIGORE IPOTESI CHE CONSENTE VIRGOLA IN QUESTI CASI VIRGOLA ARRESTO ANCHE FUORI CASI FLAGRANZA

VIRGOLA CON PREVISIONE APPLICAZIONE MISURA COERCITIVA VIRGOLA ANCHE
FUORI LIMITI CUI ART. 280 C.P.P. VIRGOLA DA PARTE GIUDICE VIRGOLA
NELL'UDIENZA CONVALIDA PUNTO RISERVASI INVIARE COPIA TESTO DECRETO LEGGE
ARGOMENTO NONCHE' EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI DETTAGLIO PUNTO CAPO
POLIZIA PARISI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. M.', located on the right side of the page.

N.559/443/227025/9/19/1/91/1°Div.

Roma, 22.6.1993

OGGETTO: Cittadini stranieri espulsi.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LCRO SEDI
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA ACSTA

Si è avuto modo di constatare casi abbastanza frequenti di cittadini stranieri che, espulsi dal territorio nazionale, ottengono, successivamente, dall'Ambasciata italiana nel loro Paese d'origine un visto di ingresso in Italia, in quanto la Rappresentanza diplomatica non è al corrente del decreto di espulsione.

I prefetti, giunti in frontiera, non avendo ottenuto la speciale autorizzazione prevista dall'art. 151 T.U.L.P.S., vengono respinti.

Ciò posto, anche al fine di evitare inutili disagi ai suindicati stranieri, che peraltro si espongono ad onerose spese di viaggio, si prega la cortesia delle SS.LL. di voler impartire

./.

agli Uffici dipendenti opportune disposizioni acchè una copia del decreto di espulsione, in busta indirizzata all'Ambasciata d'Italia interessata, sia inviata all'Ufficio corrieri del Ministero Affari Esteri, che provvederà al successivo inoltrò.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Roma, 22.6.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA	<u>ROMA</u>

N.559/443/226098/15/15/3/0/1~DIV. PUNTO MINISTERO AFFARI ESTERI HABET SEGNALATO CHE DOCUMENTI ET OGGETTI SMARRITI DA TURISTI STRANIERI CONTINUANO AT ESSERE INVIATI VIRGOLA DA PREFETTURE ET DA FORZE ORDINE VIRGOLA QUEL DICASTERO PER SUCCESSIVO INOLTRO AT RAPPRESENTANZE CONSOLARI PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA RAPPRESENTASI CHE SUDETTI OGGETTI VIRGOLA SENSI ART. 38 CONVENZIONE VIENNA SU RELAZIONI CONSOLARI DEL 24.4.1963 VIRGOLA DEBENT ESSERE RESTITUITI DIRETTAMENTE AT COMPETENTI RAPPRESENTANZE CONSOLARI PUNTO PER SIGG. QUESTORI RICHIAMANSI VIRGOLA AT RIGUARDO VIRGOLA PRECEDENTI ISTRUZIONI IN MATERIA ET VIRGOLA IN PARTICOLARE VIRGOLA CIRCOLARI P.N. DEL 24.1 ET 18.12.1991 PUNTO TANTO PREMesso VIRGOLA PREGASI SS.LL. VOLER IMPARTIRE PUNTUALI DISPOSIZIONI AT FINE RISPETTO PROCEDURA SOPRACITATA PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



N.559/443/227237/12/162/93/1[^]Div.

Roma, 25.6.1993

OGGETTO: Decreto Legge n. 200 del 22.6.1993 concernente: norme in materia di accesso al lavoro stagionale da parte di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI I CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>R O M A</u>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144, in data 22.6.1993, è stato pubblicato il Decreto Legge indicato in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia.

./.

In particolare, l'art. 1 prevede la possibilità di impiego di lavoratori stagionali extracomunitari, da inserire nel quadro della programmazione annuale dei flussi, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 39/90.

Tale possibilità è subordinata alle disponibilità del fabbisogno di mano d'opera formulata dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e con gli organismi sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

Il comma 2 dello stesso articolo riconosce tale diritto ai soli cittadini extracomunitari provenienti da quei Paesi con i quali l'Italia stipulerà apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili.

Nelle intese saranno anche stabiliti i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali, nonché ogni altra disposizione inerente alle modalità di accesso.

L'art. 2 prevede, poi, che il lavoratore stagionale extracomunitario, in possesso dello specifico visto d'ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo di cui all'art. 4, comma 4 della Legge n. 39/90, possa soggiornare nel territorio nazionale per tutto il periodo di occupazione, che non potrà, comunque, superare la durata di 6 mesi per ciascun anno.

Alla scadenza del periodo, il cittadino extracomunitario deve lasciare il territorio dello Stato.

Nel 2° comma dell'art. 2 viene riconosciuto un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo e per lo stesso motivo a favore del lavoratore extracomunitario che abbia rispettato il

termine di uscita dal territorio nazionale.

Il successivo 3° comma prevede, inoltre, un altro particolare regime di favore nei riguardi dello stesso lavoratore che, avendo soggiornato in Italia per due volte consecutive, con permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, può ottenere, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, previa autorizzazione degli Uffici Provinciali del Lavoro e tenuto conto della programmazione dei flussi, un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile.

Gli artt. 3 e 4 sanciscono gli obblighi dei datori di lavoro, per quanto riguarda strutture adeguate per l'alloggio, nonché per il versamento di contributi concernenti le forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'art. 5, infine, prevede un regime sanzionatorio nei riguardi del lavoratore extracomunitario e del datore di lavoro:

- 1) il lavoratore che non lascia il territorio nazionale al termine della scadenza del permesso di soggiorno sarà soggetto all'espulsione secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge n. 39/90 e non potrà ottenere visto d'ingresso per i 2 anni successivi all'esecuzione dell'espulsione;
- 2) il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori extracomunitari privi del relativo permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, oppure lo trattiene oltre il termine di scadenza, incorrerà nel reato contravvenzionale di cui all'art. 12 comma 2 della Legge 30.12.1986 n. 943 che prevede un'ammenda da f. 500.000 a f. 2.000.000 e, nei casi più gravi, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.

Si ritiene utile, in conclusione, evidenziare che le disposizioni innanzi illustrate troveranno attuazione solo dopo la stipula degli accordi bilaterali.

IL CAPO DELLA POLIZIA



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 12.7.1993

AI SIGG. QUESTORI REPUBBLICA LORO SEDI
et conoscenza

AI SIGG. PREFETTI REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'ACSTA A O S T A

N.559/443/182259/60/1^o DIV. PUNTO AMBASCIATA FEDERAZIONE RUSSA
HABET LAMENTATO PRASSI INSTAURATA TALUNE QUESTURE SUBORDINARE
RINNOVO FOGLIO SOGGIORNO CITTADINI RUSSI QUI DIMORANTI AT
ESIBIZIONE DOCUMENTO STESSA AMBASCIATA INDICANTE MOTIVI CAMBIO
PASSAPORTO CITTADINI STESSI PUNTO NEL RAMMENTARE CHE EST
FACOLTA' CIASCUNO STATO SOSTITUIRE QUALSIASI MOMENTO PASSAPORTI
PROPRI CITTADINI SENZA OBBLIGO INDICARNE MOTIVI VIRGOLA PREGANSI
SS.LL. IMPARTIRE OPPORTUNE DISPOSIZIONI UFFICI DIPENDENTI
PERCHE' SI ASTENGANO CHIEDERE SIMILI ATTESTAZIONI VIRGOLA TRANNE
CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI VIRGOLA IN PRESENZA DI GRAVI ET
FONDATISSIMI SOSPETTI FALSITA' DOCUMENTO ESPATRIO ESIBITO PUNTO
PREGASI ASSICURARE PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



N.559/443/227265/10/1/1^ Div.

Roma, 21.7.1993

OGGETTO: Dichiarazione congiunta sulla instaurazione di relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e l'Eritrea.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO


AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale Serie generale n.164 del 15.7.1993, a pag.254, è stata pubblicata la Dichiarazione congiunta sulla instaurazione di relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e l'Eritrea, a seguito del riconoscimento da parte italiana dell'indipendenza, sovranità e personalità internazionale di quel Paese, avvenuto il 27 aprile 1993.

Le relazioni diplomatiche fra i due Paesi si baseranno sul Diritto Internazionale, in conformità con la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963.

IL CAPO DELLA POLIZIA



N.559/443/217416/15/16/1° Div.

Roma, 20.7.1993

OGGETTO: Minori stranieri privi di permesso di soggiorno in stato di abbandono in Italia.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

In una riunione indetta dal Tribunale per i Minorenni di Roma, alla quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Servizio Sociale Internazionale e il Giudice Tutelare presso la Pretura di Roma, è stato esaminato il problema dei minori stranieri senza soggiorno in Italia, con particolare riguardo a quelli privi temporaneamente o definitivamente dell'ambiente familiare e senza protezione, ed è stato affermato il principio della priorità dell'intervento della Magistratura minorile rispetto ai provvedimenti della pubblica Amministrazione.

Secondo tale principio, che discende da una serie di norme, il minore straniero privo di genitori o di parenti e quindi praticamente in stato di abbandono, dev'essere segnalato all'Autorità Giudiziaria Minorile (Tribunale per i Minorenni o Giudice Tutelare, secondo le rispettive competenze) per i provvedimenti di legge.

./.


Sempre nel quadro degli interventi di protezione disposti dalla predetta Autorità, dev'essere rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art.4, comma 13 della legge 39/1990, con possibilità di inserimento del minore in attività scolastiche o di formazione professionale, o lavorativa per il minore ultraquattordicenne.

Alle indicazioni e proposte del Tribunale, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno, in linea di massima, espresso la loro adesione.

E' stata redatta una relazione di cui, per completezza di informazione e per ogni valutazione si invia uno stralcio, che costituisce un utile indirizzo cui attenersi, sempre che, beninteso, non contrasti con orientamenti o direttive della locale Magistratura minorile.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale invierà, per la parte di competenza, apposita circolare agli Uffici e agli Ispettorati Provinciali del Lavoro.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Al riguardo le norme che possono trovare applicazione sono le seguenti:

- 1) art. 31 della Costituzione;
- 2) art. 20 Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata il 20.11.1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con legge 27.5.1991 n.176;
- 3) art. 9 legge 4.5.1983 n.184;
- 4) art.37 stessa legge;
- 5) art.3 D.L. 30.12.1989 n.416, convertito con legge 28.2.1990 n.39;
- 6) art.4, commi 13 e 16, D.L. sopra richiamato;
- 7) art.7, comma 10 stesso D.L.-

Attraverso l'esame congiunto di tali norme, il gruppo, dopo ampia ed approfondita discussione, ha espresso, sia pure nell'ambito di una articolata diversità di posizioni e di valutazioni, alcune indicazioni, dal cui insieme lo scrivente ritiene di potere enucleare le osservazioni e i principi che seguono:

a) allorchè si tratti di minori dimoranti in Italia insieme alla propria famiglia o comunque con persona che ne abbia la rappresentanza legale o la responsabilità in base a titolo riconosciuto valido dalla legislazione italiana, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento giuridico che, secondo le norme ordinarie, va riservato agli esercenti la potestà o agli eventuali affidatari (concessione o rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero, nei casi prescritti, espulsione dal territorio dello Stato);

b) allorchè si tratti invece di minori dimoranti in Italia, e siano temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare (v. art. 20 Convenzione ONU), e quindi, in pratica, in stato di abbandono, dovrebbe spettare al tribunale per i minorenni, in ossequio alle norme sopra richiamate, stabilire di volta in volta - sia in sede penale sia in sede civile - quale trattamento dovrà essere riservato al minore straniero.

Per i minori che siano entrati legittimamente in Italia ai sensi dell'art. 3 D.L. 416/89, e che si vengano a trovare successivamente in stato di abbandono o comunque privi di protezione, dovrebbero trovare piena applicazione le medesime norme applicabili ai minori italiani ai sensi dell'art. 37 l. 4.5.1983 n. 184.

Per i minori che siano invece entrati clandestinamente nel territorio dello Stato, che siano privi del loro ambiente familiare e dei quali nessuno abbia la rappresentanza legale o la responsabilità, si pone il problema della possibilità di una indiscriminata applicabilità agli stessi di tutte le norme vigenti in Italia "in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza" (v. art. 37 legge 184/83), che potrebbe comportare una sorta di sanatoria generalizzata di tutti i casi di presenza irregolare in Italia di soggetti in età minore.

Di qui la necessità di stabilire, di volta in volta, quale trattamento dovrà essere riservato al minore in relazione ai motivi per cui si trova in Italia, all'età e alle altre sue condizioni personali, sociali e familiari.

Ma quale autorità sarà competente a prendere le decisioni del caso?

Allorchè si tratti di minori che tentino di entrare nel territorio dello Stato senza averne titolo non c'è dubbio che spetta alla autorità di Polizia respingerli alla frontiera, salvi i casi previsti dal comma 10 dell'art. 7 D.L. n. 416/1989.

Quando invece si tratta di minori che siano già entrati in Italia e siano totalmente privi di rappresentanza legale o di protezione, appare difficile sostenere che debbano soggiacere allo stesso trattamento riservato agli adulti o che debba comunque essere l'autorità di polizia a deciderne la sorte. Fermo restando il potere-dovere degli organi di polizia di procedere alla completa identificazione di tali soggetti e di effettuare tutte le indagini necessarie per accertare eventuali coinvolgimenti degli stessi in attività criminose o possibili allontanamenti dei medesimi dal loro ambiente familiare contro la loro volontà o quella dei membri della loro famiglia (riduzioni in schiavitù, fughe da casa, rapimenti ecc.), dovrebbe essere l'autorità giudiziaria minorile (giudice tutelare e tribunale per i minorenni nell'ambito delle rispettive competenze), e non l'autorità di polizia, a decidere circa il trattamento cui dovranno essere sottoposti (apertura di tutela, apertura di procedimento per la eventuale dichiarazione di adottabilità, provvedimenti di protezione o, qualora ciò possa avvenire senza danni, espulsione dal territorio dello Stato).

E' evidente che l'autorità giudiziaria potrà in ogni caso, anche tramite il servizio sociale internazionale, accertare quale sia la situazione socio-familiare del minore nel suo paese di origine, prima di emettere qualsiasi provvedimento definitivo nei confronti del minore, salva la necessità di adottare provvedimenti temporanei a tutela della sua incolumità.

A seguito dei provvedimenti, anche temporanei, della autorità giudiziaria, diversi dalla espulsione, che dispongano interventi di protezione del minore (inserimento in istituti assistenziali, affidamenti familiari, affidamenti in attesa di adozione ecc.) l'ufficio stranieri della Questura potrebbe rilasciare al minore un permesso di soggiorno provvisorio anche ai sensi del comma 13 dell'art.4 del D.L. n.416/89. Sulla base di tali permessi di soggiorno e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che delinino un progetto educativo e formativo, dovrebbe essere possibile l'inserimento dei minori, nei congrui casi, in attività scolastiche o di formazione professionale.

Quanto alla possibilità di avviamento dei giovani ultraquindicenni verso attività lavorative vere e proprie, al problema dovrebbe darsi soluzione analoga a quella individuata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con il Ministero di Grazia e Giustizia, a proposito degli extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, detenuti o internati assegnati al lavoro all'esterno, sottoposti al regime di semilibertà, affidati al servizio sociale o messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 22.9.1988 n.448, secondo quanto già previsto con la circolare del Ministero del Lavoro n.458/IR/A-74/6bis del 15.3.1993. Ciò per la semplice ragione che sarebbe estremamente ingiusto non estendere ai minori, che non hanno commesso alcun reato, e che siano destinatari di provvedimenti di

protezione da parte della autorità giudiziaria minorile, degli stessi benefici già previsti per quei soggetti che invece hanno violato la legge penale.

Rimane pur sempre il problema di quale sorte riservare ai soggetti, destinatari dei provvedimenti di cui sopra, una volta che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il problema non può che essere risolto, a parere del gruppo ristretto, nella competente sede politica, che, fra l'altro è stata già investita del problema dall'Ufficio per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia con nota n.916923 del 15.2.1993, diretta al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 19.8.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

et conoscenza:

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA	<u>ROMA</u>

N.559/443/227237/12/161/1^o DIV. PUNTO SI FA SEGUITO CIRCOLARE TELEGRAFICA N.123/A2/130/310 VIRGOLA DATATA 16 CORRENTE VIRGOLA RECANTE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE LEGGE 12 AGOSTO 1993 CONCERNENTE NUOVE MISURE IN MATERIA TRATTAMENTO PENITENZIARIO ET ESPULSIONE CITTADINI STRANIERI PUNTO PER QUANTO CONCERNE ESPULSIONE STRANIERI VIRGOLA IN PARTICOLARE VIRGOLA ARTICOLO 8 LEGGE DI CONVERSIONE INNOVA PRECEDENTE DISCIPLINA CON INTRODUZIONE 5 NUOVI COMMI IN AGGIUNTA AT 12 PREESISTENTI DELL'ART. 7 LEGGE 28 FEBBRAIO 1990 VIRGOLA N. 39 VIRGOLA ET CON INTRODUZIONE ART. 7 BIS STESSA LEGGE PUNTO PRINCIPALI INNOVAZIONI CONSISTONO DUE PUNTI

./.

- A) ESPULSIONE STRANIERI DETENUTI SOTTOPOSTI CUSTODIA CAUTELARE PER UNO AUT PIU' DELITTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ART. 275 VIRGOLA COMMA 3 VIRGOLA CODICE PROCEDURA PENALE OVVERO CONDANNATI CON SENTENZA PASSATA GIUDICATO AT PENA NON SUPERIORE ANNI TRE PUNTO ET VIRGOLA ESSA EST DISPOSTA VIRGOLA AT RICHIESTA STRANIERO AUT SUO DIFENSORE VIRGOLA DA GIUDICE PROCEDENTE SE TRATTISI DI IMPUTATO AUT GIUDICE ESECUZIONE QUALORA TRATTISI DI CONDANNATO ET EST ESEGUITA DA POLIZIA GIUDIZIARIA CON ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO AT FRONTIERA PUNTO ET VIRGOLA AT RIMBORSO SOMME NECESSARIE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIRGOLA MARITTIMI AUT FERROVIARI VIRGOLA INERENTI QUESTE ESPULSIONI PROVVEDERA' MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA VIRGOLA CUI DOVRANNO ESSERE VIRGOLA PERTANTO VIRGOLA INOLTRATE RELATIVE RICHIESTE PUNTO ET VIRGOLA
- B) REATO DI DISTRUZIONE DEL PASSAPORTO AUT DI ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE VIRGOLA SCOPO SOTTRARSI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO ESPULSIONE VIRGOLA PASSIBILE DI PENA DA SEI MESI AT TRE ANNI RECLUSIONE PUNTO ET VIRGOLA TALE REATO CONSENTE ARRESTO ANCHE FUORI CASI FLAGRANZA PUNTO
- CON SECONDO COMMA ART. 1 LEGGE CONVERSIONE VIENE STABILITO CHE RESTANO VALIDI ATTI ET PROVVEDIMENTI ADOTTATI NONCHE' EFFETTI PRODOTTISI SU BASE DECRETO-LEGGE CONVERTITO PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



N.559/443/187850/16/1/1[^]Div.

Roma, 1.9.1993

OGGETTO: Procedura abbreviata per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. del 15 febbraio 1993, di concerto con la Direzione Generale dei Servizi Civili, è stato convenuto di abbreviare ulteriormente i tempi per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Infatti, si è constatato che nella fase istruttoria della procedura di convocazione degli stranieri, che richiedono lo status di rifugiato e che desiderano essere uditi personalmente dalla Commissione centrale, i tempi, per gli adempimenti connessi alla convocazione degli interessati, risultano ancora troppo lunghi.

Pertanto, per ovviare anche ad eventuali ritardi del

./.


servizio postale, si dispone che le Questure trasmettano via fax alla Segreteria della Commissione centrale, presso la Divisione Assistenza ai Profughi della Direzione Generale dei Servizi Civili, copia del verbale, nonché delle dichiarazioni rese dai richiedenti in lingua madre, copia del passaporto o dell'eventuale denuncia di smarrimento e quant'altra documentazione dovesse corredare il verbale stesso, fermo restando quanto già disposto con la citata circolare p.n. del 15.2.1993

Conseguentemente, le istruzioni relative alla data di convocazione ed alle modalità di inoltro - via fax - del verbale e dell'atto di notifica saranno concordate di volta in volta previo contatto telefonico con l'apposito ufficio della citata Divisione Assistenza ai Profughi.

Resta, comunque, impregiudicata la necessità di provvedere, con ogni possibile sollecitudine, alla trasmissione in originale del verbale e di ogni altra documentazione istruttoria per l'ordinaria via postale.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le apposite istruzioni ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Roma, 3.9.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

N.559/443/225314/9/20/2/1[^] DIV. PUNTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
VIRGOLA AT SEGUITO RITARDI ISTRUZIONE RICORSI STRAORDINARI AT PRESIDENTE
REPUBBLICA VIRGOLA HABET EMANATO APPOSITA DIRETTIVA AT FINE ASSICURARE
RISPETTO TERMINE 120 GIORNI VIRGOLA PREVISTO DA ART. 11 D.P.R.
24.11.1971 N. 1199 VIRGOLA ENTRO CUI PREDETTI RICORSI DEBENT ESSERE
TRASMESSI VIRGOLA AT SEGUITO OPPORTUNA ISTRUTTORIA VIRGOLA AT CONSIGLIO
STATO PUNTO TANTO PREMesso VIRGOLA PREGASI SS.LL. VOLER IMPARTIRE
SPECIFICHE DIRETTIVE AT UFFICI INTERESSATI VIRGOLA AFFINCHE' RICORSI
STRAORDINARI VIRGOLA CONCERNENTI PROVVEDIMENTI EMESSI CONTRO CITTADINI
STRANIERI VIRGOLA VENGANO INVIATI VIRGOLA CON MASSIMA SOLLECITUDINE
VIRGOLA DIRETTAMENTE AT QUESTO DIPARTIMENTO P.S. - UFFICIO STRANIERI
PUNTO EST OPPORTUNO VIRGOLA INOLTRE VIRGOLA CHE VIRGOLA CONTESTUALMENTE
AT SUDETTI RICORSI VIRGOLA ANCHE SE NON FISCALMENTE REGOLARIZZATI
VIRGOLA VENGANO TRASMESSI VIRGOLA AT FINE VELOCIZZARE ITER
PROCEDIMENTALE VIRGOLA IDONEI RAPPORTI INDICANTI ELEMENTI DI FATTO AT
BASE PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ET OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AT FINI
ISTRUTTORI PUNTO PER MINISTRO PARISI



CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 20.9.1993

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

N. 559/443/226995/9/28/1^o DIV. PUNTO SCOPO AGGIORNARE VALUTAZIONI CIRCA EFFETTIVA PRESENZA CITTADINI IMMIGRATI TERRITORIO NAZIONALE NON IN REGOLA CON NORMATIVA VIGENTE VIRGOLA PREGANSI SS.LL. VOLER FAR CONOSCERE VIRGOLA MASSIMA CORTESE URGENZA ET COMUNQUE NON OLTRE 30.9. VOLGENTE VIRGOLA QUANTIFICAZIONE STIMABILE PREDETTI CITTADINI STRANIERI VIRGOLA CLANDESTINI AUT IRREGOLARI VIRGOLA PRESENTI AMBITO RISPETTIVE PROVINCE PUNTO PEL MINISTRO PARISI



N.559/443/227025/9/19/1/91/1^{Div.}

Roma, 12.10.1993

OGGETTO: Cittadini stranieri espulsi.

AL SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. del 22.6.1993, è stato segnalato che numerose Questure trasmettono copie dei decreti di espulsione, - indirizzati all'Ambasciata d'Italia interessata, tramite l'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, - spesso inoltrate insieme ad altra corrispondenza fuori busta.

Ciò posto, poichè tale prassi determina ulteriore intralcio e rallentamento nel lavoro di smistamento di detta corrispondenza, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici acchè le comunicazioni di cui sopra vengano inserite in una busta chiusa indirizzata alla Rappresentanza competente secondo il seguente modello:

Ambasciata d'Italia
.....
a mezzo Ufficio Corrieri
Ministero Affari Esteri
00100 R O M A

Tali buste possono essere inviate singolarmente, oppure inserite nel pacco di varia corrispondenza trasmesso dalle Questure al Ministero degli Affari Esteri.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA



N. 559/443/215171/10/54/3/3/1^o Div.

Roma, 14.10.1993

OGGETTO: C.E.E. - Libera circolazione dei cittadini comunitari -
Disfunzioni lamentate dalla Commissione C.E.E. circa
l'applicazione delle normative in Italia.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

La Commissione della C.E.E. ha lamentato la non puntuale applicazione, da parte italiana, delle norme che regolano il soggiorno dei cittadini comunitari.

La stessa Commissione C.E.E. ha, altresì, evidenziato che le disfunzioni riscontrate sembrano inquadrarsi in un atteggiamento abbastanza diffuso, che comporta un ostacolo grave alla libera circolazione dei lavoratori.

La suddetta Commissione ha, ancora, avvertito che, in presenza di ulteriori inadempienze, sarà costretta ad interessare la Corte di Giustizia C.E.E..

Ciò posto, nel richiamare la precedente circolare p.n. del 22.12.1992, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare i Sigg.ri Vice Questori Vicari, che istituzionalmente sovrintendono alla Polizia Amministrativa, per una più attenta vigilanza sull'andamento dei dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



N.559/443/201745/5/15/0/2/71/1[^] Div.

Roma, 18.10.1993

OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri alle Università italiane
A.A. 1993-94. Aumento del premio assicurativo I.N.A.
Assitalia per assistenza medica ed ospedaliera.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 21 aprile c.a. e, a parziale modifica delle disposizioni ivi emanate, si comunica che, a partire dal 1° ottobre 1993, il premio assicurativo, da corrispondere all'I.N.A. - Assitalia per l'assistenza medica ed ospedaliera per gli studenti stranieri iscritti, per l'Anno Accademico 1993-94, a corsi di Laurea o a corsi di diploma universitario presso le Università italiane, è stato elevato a Lit. 150.000 per un anno ed a Lit. 75.000 per periodi pari o inferiori a 6 mesi.

E' superfluo, inoltre, rammentare che rimane salva, per i suddetti studenti stranieri, la facoltà della scelta di una diversa Compagnia di Assicurazioni.

IL CAPO DELLA POLIZIA



N. 559/443/225672/2/9/1/6/1/1^Div.

Roma, 18.10.1993

OGGETTO: Legge 30 settembre 1993, n. 388.

Ratifica ed esecuzione: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Sul supplemento ordinario n. 93 alla G.U. n. 232 del 2.10.1993 è stata pubblicata la legge di ratifica indicata in oggetto.

Nell'inviare copia della suddetta normativa, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

La piena attuazione della legge citata, per esplicita dichiarazione, concordata dai Paesi firmatari della Convenzione di Schengen al momento della stipula dell'atto, rimane subordinata in generale al soddisfacimento di tutte le condizioni previste, anche quelle di carattere operativo, fra cui spicca, in modo particolare, l'entrata in funzione del Sistema d'Informazione Schengen (SIS).

Ciò posto, per quanto riguarda la parte di competenza del Servizio Stranieri di questo Dipartimento e cioè le modifiche e le integrazioni della legge 28.2.1990, n. 39, è da ritenersi di immediato vigore il disposto di cui al comma 3 dell'art. 13 della normativa in argomento, che sostituisce i commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 28.2.1990 n. 39.

Con tale formulazione, risulta più evidente e, quindi, cogente l'obbligo per il vettore (incluso quello terrestre -

./.

prima non previsto - eccezion fatta per quello frontaliero) di "accertarsi" che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, mentre, con la normativa precedente, l'obbligo dell'accertamento non era previsto, sussistendo soltanto il dovere di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza di stranieri in posizione irregolare, una volta avutane notizia.

Con lo stesso comma, si riafferma l'obbligo del vettore, che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti richiesti, o, comunque, da respingere, con la formulazione, ora molto più rigida, di provvedere "a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza". Evidentemente il Legislatore ha ritenuto di rendere impossibili eventuali tentativi dilatorii.

Tale disposizione non si applica nei riguardi dello straniero che presenti istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'art. 16 della Legge in oggetto, che ha novellato le disposizioni contenute nell'art. 109 T.U.L.P.S..

Per effetto delle modifiche apportate, il primo comma dell'art. 109 T.U.L.P.S. ha esteso l'obbligo di accertare l'identità dell'utente, per mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche ai gestori di strutture che forniscono alloggio per mercede in tende, roulotte, battelli e simili.

Al terzo comma è stata, altresì, introdotta una nuova disciplina delle modalità di comunicazione dell'arrivo degli

./.

alloggiati. Costoro infatti dovranno compilare e sottoscrivere un'apposita scheda, conforme al modello approvato da questo Ministero, che verrà integrata dal gestore della struttura ricettiva con gli estremi del documento d'identità presentato.

Nelle more della predisposizione da parte di questo Dicastero del modulo in questione, le comunicazioni in argomento potranno essere effettuate con le schedine tuttora in uso.

Particolari disposizioni sono state inoltre previste per i gruppi guidati, essendo ora necessario che per ciascuno dei componenti venga compilata e sottoscritta, anche a cura del capo comitiva, la scheda in parola.

Per quanto riguarda i nuclei familiari, uno dei coniugi potrà provvedere alla compilazione e sottoscrizione dei moduli relativi al proprio consorte ed ai figli minori.

Tutte le altre norme, sostitutive, integrative o modificative di quelle di cui alla legge 28.2.1990, n. 39, troveranno applicazione dopo che saranno stati depositati, in sede internazionale, gli appropriati strumenti di ratifica, momento che, com'è noto, determina l'entrata in vigore dell'accordo per lo Stato depositante.

Esse sono quelle contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 13, nonché negli artt. 14 e 15 della legge in esame.

Con il primo comma dell'art. 13, è aggiunto, al 5° comma dell'art. 3 della legge 39/90, una norma che prevede il respingimento dalla frontiera degli stranieri segnalati, ai fini della non ammissione, o pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno dei

./.

Paesi aderenti all'accordo Schengen.

La "segnalazione" di ciascuno straniero da respingere consiste nell'inserimento dei dati personali di questo, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale del Paese, nel Sistema d'Informazione Schengen (S.I.S.) di cui è stato fatto cenno prima (art. 96 della Convenzione).

Con il secondo comma dello stesso art. 13, è aggiunto il comma 3 bis all'art. 3 della legge 39/90. Con esso è sancita l'equiparazione ai visti d'ingresso nazionali dei "visti uniformi", rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea. Il visto uniforme è valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti e potrà essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi (art. 10 della Convenzione).

Con il primo comma dell'art. 14 della legge in esame è disposta la sostituzione del primo comma dell'art. 4 della legge 39/90. In sostanza, potranno soggiornare in ciascun Paese contraente non soltanto gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3 della legge 39/90, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alla stessa legge, ma anche gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea.

Con il secondo comma dell'art. 14 della legge in esame è aggiunto, dopo il primo comma della legge 39/90, il comma 1 bis, che realizza un trattamento differenziato tra stranieri che entrano direttamente in Italia da uno Stato non aderente all'Accordo di Schengen e stranieri che entrano muniti di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato

./.

sulla base dell'Accordo Schengen e della relativa Convenzione. I primi continueranno ad avere l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni dalla data d'ingresso nel territorio italiano e l'inosservanza di tale termine potrà dar luogo all'espulsione. I secondi, invece, hanno, sì, l'obbligo di dichiarare la loro presenza sul territorio italiano pure entro gli otto giorni dall'entrata, ma l'inosservanza di tale termine comporterà non l'espulsione, bensì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a cinquecentomila. Soltanto se la dichiarazione non sarà resa entro trenta giorni dall'ingresso, sarà possibile procedere alla loro espulsione.

Con il terzo comma dell'art. 14 della legge in esame, sono introdotti i commi 12 bis, 12 ter e 12 quater all'art. 4 della legge 39/90.

Il 12 bis prevede il rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di ordine umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Il comma 12 ter prevede la revoca del permesso, quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti. In tal caso, il permesso gli potrà essere revocato, con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano gli stessi seri motivi previsti nel comma 12 bis.

Il comma 12 quater stabilisce l'espulsione immediata dello straniero, cui sia stato rifiutato il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno o sia stato revocato il permesso

./.

stesso, una volta esauriti gli eventuali ricorsi giurisdizionali.


Con l'art. 15 della legge in esame, vengono aggiunti, al comma 6 della legge 39/90, due periodi.

Con il primo, si prevede che l'espulsione dello straniero verso lo Stato di provenienza possa venire esclusa sulla base dell'Accordo Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

Con il secondo periodo, si sancisce l'obbligo della motivazione delle segnalazioni, trasmesse dalle autorità italiane agli altri Stati contraenti, sia ai fini della non ammissione dello straniero, sia ai fini del suo allontanamento dal territorio di una delle Parti contraenti.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente, per via telegrafica, l'avvenuto deposito in sede internazionale degli strumenti di ratifica e, quindi, la data di entrata in vigore della nuova normativa resa in via convenzionale.

IL CAPO DELLA POLIZIA



2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

LEGGE 30 settembre 1993, n. 388.

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:

a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere seguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.

2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 8.

1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione è il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale può designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o più dei suoi componenti e un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non è comunicata all'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione.

Art. 10.

1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, possono essere rivolte all'autorità di cui allo stesso articolo 9, comma 2, la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, ovvero anche direttamente attraverso ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle disposizioni vigenti. Il diritto di accesso è escluso quando la comunicazione all'interessato dell'informazione richiesta può ostacolare il perseguimento delle finalità per le quali la segnalazione è stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonché fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta. La segnalazione richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di sei mesi, salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovrà essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto Stato.

3. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che procede a norma del comma 1.

Art. 12.

1. La responsabilità per i danni derivanti
... in essere in violazione

delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subito non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.

Art. 13.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di specifici accordi».

3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza

2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1».

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente

rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2».

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4.

12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.

12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione

2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

ne del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera».

Art. 15.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione».

2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «danno alloggio per mercede» sono aggiunte le seguenti: «nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili».

2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro

coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo».

Art. 17.

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.

Art. 18.

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto;

2-10-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 19.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali»;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri»;

c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero»;

d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vato, *il Guardasigilli*: CONSO

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^DIV.

Roma, 21/10/1993

OGGETTO: Legge n. 39/1990, art. 3, comma 6 - Utilizzazione della
"Garanzia del privato".-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

L'Ambasciata d'Italia a Bucarest ha lamentato che molte delle lettere di garanzia del privato, che accompagnano le richieste di visto turistico e che sono munite dell'attestazione di validità delle Questure, risultano, poi, strumentali e di comodo, per consentire ai cittadini rumeni di entrare sul territorio italiano e, quindi, rimanervi illegalmente.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di impartire agli organi dipendenti precise istruzioni affinché valutino con la necessaria severità ciascuna lettera di garanzia, allo scopo di impedire ogni possibile abuso.

Al riguardo, particolare cura dovrà essere posta per la individuazione delle reali intenzioni del "garante" e sulle motivazioni che lo inducono a prestare la garanzia.

Confido nella scrupolosa osservanza delle direttive emanate.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Roma, 30/10/1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

	SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.:	SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
	SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1 DIV. PUNTO EST STATO SEGNALATO CHE ALCUNE QUESTURE VIRGOLA AT FINI ISTRUZIONE PRATICHE RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI RICHIESTI DA CITTADINI EXTRA COMUNITARI VIRGOLA FUNZIONARI ET IMPIEGATI DI COMPAGNIE AEREE DI BANDIERA STRANIERE OPERANTI IN ITALIA VIRGOLA ACCETTEREBBERO SUDDETTE RICHIESTE SOLO DOPO SECONDO ANNO PERMANENZA IN ITALIA PREDETTO PERSONALE PUNTO AT RIGUARDO VIRGOLA RAPPRESENTASI CHE SIFFATTA PROCEDURA EST DIFFORME DA QUANTO PRESCRITTO ART. 4 LEGGE 943/86 PUNTO CIO' POSTO INVITANSI SS.LL. AT VOLER IMPARTIRE CONFORMI DISPOSIZIONI AT UFFICI DIPENDENTI VIRGOLA AT SCOPO PUNTUALE APPLICAZIONE NORMATIVA INNANZI RICHIAMATA PUNTO CAPO POLIZIA PARISI



Roma, 11.11.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
et p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/186378/S/11/3/1/2/1^oDIV. PUNTO EST STATO CONSTATATO CHE ALCUNE
QUESTURE SUBORDINANO SECONDO RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO AT ESIBIZIONE
DOCUMENTAZIONE REDDITO PERCEPTO PUNTO AT PROPOSITO VIRGOLA CHIARISCESE
CHE VIRGOLA AT MENTE ART. 4 COMMA 8 LEGGE 39/90 VIRGOLA TALE OBBLIGO
SUSSISTE VIRGOLA DA PARTE CITTADINI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI VIRGOLA
SOLTANTO OCCASIONE. PRIMO RINNOVO PUNTO CIO' POSTO VIRGOLA. PREGANSI
SS.LL. VOLER IMPARTIRE OPPORTUNE DIRETTIVE AT UFFICI DIPENDENTI PER
CORRETTA APPLICAZIONE SUESPOSTA NORMATIVA PUNTO CAPO POLIZIA PARISI

Roma, 19.11.1993

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI POLZONE POLTERRA-POLARIA-POLMARE	<u>LORO SEDI</u>

N.559/443/227237/12/161/1^o DIV. PUNTO AT PARZIALE MODIFICA CIRCOLARE P.N. DEL 19.8.1993 VIRGOLA INFORMASI CHE VIRGOLA SEGUITO INTESE CON MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA VIRGOLA EST STATO CONCORDATO TRASFERIRE CARICO QUESTA AMMINISTRAZIONE ONERE FINANZIARIO RELATIVO ESPULSIONI DETENUTI EX ART. 7 VIRGOLA COMMA 12 TER VIRGOLA LEGGE 28.2.1990 VIRGOLA N. 39 VIRGOLA COSI' COME MODIFICATO DA ART. 8 LEGGE 12.8.93 VIRGOLA N. 296 PUNTO PERTANTO VIRGOLA RIMBORSO ONERI PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E MARITTIMI PER ESPULSIONI SUDDETTE VIRGOLA ATTUATE AT PARTIRE 10 DICEMBRE P.V. VIRGOLA SARANNO CARICO QUESTO DIPARTIMENTO SU CAPITOLO BILANCIO N. 2637 ET RICHIESTE RELATIVE AUTORIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE QUI INDIRIZZATE SECONDO MODALITA' VIGENTI PER STRANIERI NON DETENUTI PUNTO AT RIGUARDO EST NECESSARIO MASSIMO COORDINAMENTO TRA AUTORITA' CARCERARIE VIRGOLA ORGANI POLIZIA

GIUDIZIARIA INCARICATI ESPULSIONI ET UFFICI POLIZIA FRONTIERA CHE
DOVRANNO ESSERE AVVERTITI CONGRUO ANTICIPO (ALMENO CINQUE GIORNI
PRIMA DATA PREVISTA ESPULSIONE) PUNTO PER PARTICOLARI DETTAGLI
ATTUATIVI VIRGOLA SI FA RISERVA TRASMETTERE COPIA CIRCOLARE CHE
MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA DIRAMERA' AUTORITA' GIUDIZIARIE
PUNTO CAPO POLIZIA PARISI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ami'.

N.559/443/227237/12/161/1^oDiv.

Roma, 27.11.1993

OGGETTO: Legge 12.8.1993 n. 296. Spese per l'espulsione dei detenuti stranieri.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO MARITTIMO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO MARITTIMO-AEREO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. PRESSO LO SCALO AEREO	<u>LORO SEDI</u>

Di seguito alla circolare p.n., datata 19.11 volgente, si trasmette copia della circolare n. U 1905-S/36 del 15.11.1993, del Ministero di Grazia e Giustizia, relativa alle spese per l'espulsione dei detenuti stranieri.

IL DIRETTORE CENTRALE




Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

CIRCOLARE

n. prot. U 1905-S/36

Roma, 15 novembre 1993.

Ai Signori Presidenti delle Corti di
Appello
loro Sedi

Ai Signori Procuratori Generali presso le
Corti di Appello
loro Sedi

e p.c.

Al Signor Primo Presidente della Corte
di Cassazione
Roma

Al Signor Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione
Roma

Al Signor Direttore Generale del
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Sede

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
Sede

Al Signor Direttore Generale degli
Affari Penali
Sede

Al Signor Direttore Generale
dell'Organizzazione Giudiziaria
Sede

Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero di Grazia e Giustizia
Sede

Oggetto: Legge 12.8.93 n. 296. Spese per l'espulsione dei detenuti stranieri.

Con circolare n. S-36 U-1588 del 9.9.93 questo Ministero premesso che l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione giudiziaria *ex art. 7 co. 12-bis e segg. della L. 28.2.90 n.39* (come integrato dalla Legge 12.8.93 n. 296) dà esecuzione allo specifico provvedimento giurisdizionale, precisava che le spese sostenute per tale attività devono far carico all'Amministrazione giudiziaria.

Si è posto, però, subito il problema dell'accollo delle spese per le attività successive all'accompagnamento alla frontiera e necessarie all'effettivo reimpatrio dell'espulso: per dare soluzione a tale problema sono stati presi contatti con gli organi del Ministero degli Interni.

Al riguardo, questo Ministero, d'intesa con il Ministero degli Interni, puntualizza ulteriormente che il provvedimento di espulsione *de quo*, nella sua parte esecutiva, si compone di due momenti distinti, il primo dei quali, accompagnamento alla frontiera, per espresso dettato normativo, ricade nella specifica competenza della Polizia Giudiziaria ed il secondo, rinvio allo

Stato di provenienza, nella competenza degli organi della Polizia di Sicurezza.

Consegue che, mentre le spese occorrenti per dare esecuzione all'accompagnamento dell'espulso alla frontiera fanno carico all'Amministrazione Giudiziaria, quelle occorrenti per il successivo re-impatrio, devono gravare sull'Amministrazione degli Interni se l'interessato, come si dirà più oltre, non è in grado di provvedervi con mezzi finanziari propri.

S'impone, allora, la necessità di fornire indirizzi operativi che consentano il regolare svolgersi delle due fasi.

Innanzitutto, l'accertamento, previsto dal comma 12-ter, del possesso, da parte del richiedente l'espulsione, di un valido documento di espatrio deve essere effettuato con estrema attenzione sì da vanificare tentativi di re-impatrio basati su passaporti falsi, falsificati o inidonei.

Sarà opportuno, in proposito, che ai richiedenti venga chiaramente rappresentata anche da parte dell'Autorità carceraria la conseguenza cui si espone lo straniero che violi l'ordine di espulsione per cui un rientro forzoso in Italia cagionato dal respingimento alla frontiera del paese di re-impatrio per ragioni di falsità o inidoneità del documento di espatrio sia da equiparare *in toto* alla violazione penalmente sanzionata dal comma 12-sexies dell'articolo in esame e cioè con la reclusione da sei mesi e due anni e possibilità di procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Gli accertamenti preliminari di cui al comma 12-ter vanno estesi anche a verificare presso i competenti uffici degli istituti carcerari se i richiedenti l'espulsione siano muniti di peculio personale. In tal caso le spese di re-impatrio dovranno gravare sul loro patrimonio trattandosi di eseguire un provvedimento che si fonda sulla richiesta dell'interessato.


Chiarito, poi, che il detenuto oggetto del provvedimento di espulsione deve essere considerato tale fino all'atto della consegna da parte della Polizia Giudiziaria alla Polizia di Frontiera e di questa al comandante del mezzo d'imbarco, ne discende che ogni variazione operativa, che imponga di rinviare, sospendere o ritardare l'imbarco, determina automaticamente il rivivere dei vincoli detentivi intramurari, com'è dato evincere inequivocamente dal disposto dell'ultima parte del co. 12-quater dell'articolo in questione.

La revoca espressa, tacita o implicita, conseguente a comportamenti concludenti di valenza contraria alla manifestata volontà di allontanamento dallo Stato, parimenti determina il ripristino della detenzione intramuraria. Si

raccomanda anzi che di tanto i richiedenti l'espulsione siano portati a conoscenza da parte dell'Autorità carceraria.

Infine, si rappresenta la necessità che le due fasi in premessa siano sincronicamente coordinate, avendo riguardo sia al fatto che le operazioni di acquisizione del biglietto di viaggio gravano sugli organi della Polizia di Sicurezza -che dunque deve essere messa in condizioni di provvedere tempestivamente a tale compito- sia al fatto che ragioni di prudenza connesse al traffico aereo sconsigliano che su uno stesso veivolo viaggi più di un detenuto espulso sia, infine, che le partenze per numerose destinazioni extra-europee non hanno cadenza giornaliera.

Il Direttore Generale
Vincenzo Rovello



N.559/443/186253/68/2/12/1/1^Div.

Roma, 2.12.1993

OGGETTO: Cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia ...
data del 31.12.1989. Iscrizione nelle liste di collocamento.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e. p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>

E' stato qui segnalato dall'Ufficio Speciale per il Collocamento dei lavoratori dello Spettacolo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che numerosi Uffici Stranieri si rifiuterebbero di annotare sui permessi di soggiorno, concessi a vario titolo a cittadini extracomunitari prima del 31 dicembre 1989, la variazione del motivo, su di esso indicato, in quello di "iscrizione alle liste di collocamento", adducendo che tale cambiamento non può essere consentito prima della naturale scadenza dei medesimi fogli di soggiorno.

Il diniego impedisce, nei casi segnalati, l'avviamento al lavoro dei richiedenti, anche di quelli che hanno già la possibilità di concludere contratti di lavoro ed ottenere ingaggi.

./.

Quanto sopra appare in netto contrasto con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43/93, in data 20.4.1993, pag. 9, punto 7, diramata con circolare n. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^] Div.. in data 26.5.1993 di questo Servizio, disposizioni riferibili a tutti i settori lavorativi.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune direttive finalizzate a concedere ai cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta, purchè regolarmente presenti in Italia alla data del 31.12.1989 ed in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato a qualunque titolo, il cambiamento del motivo indicato sullo stesso in quello di "iscrizione alle liste di collocamento", trascrivendo detta modifica sui medesimi permessi, anche prima della naturale scadenza su di essi indicata.

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONI GENERALI DELL'ISTRUZIONE TECNICA, DELL'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE, DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE, ISPettorato PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA, ISPettorato PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA, SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA.

CIRCOLARE N. 5

ROMA, 12 gennaio 1994

PROT. N. 17

Ai Provveditori agli Studi	<u>LORO SEDI</u>
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di	<u>TRENTO</u>
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di	<u>BOLZANO</u>
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca	<u>BOLZANO</u>
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine	<u>BOLZANO</u>
e p.c.	
Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali	<u>LORO SEDI</u>
All'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana	<u>PALERMO</u>
Al Presidente della Giunta Provinciale di	<u>TRENTO</u>
Al Presidente della Giunta Provinciale di	<u>BOLZANO</u>
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>
All'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali	<u>ROMA</u>
Al Ministero dell'Interno	<u>ROMA</u>
Ai Prefetti della Repubblica	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della C.M. 31.12.1991, n.400 già modificato dalla C.M. 7.3.1992, n.67.

Con riferimento a quesiti posti in merito alla posizione scolastica dei minori stranieri non in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno in Italia, si fa presente che, in attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia - New York 20-11-1989 -, recepita nel nostro ordinamento con legge 27-5-1991, n.176, i minori stessi hanno titolo ad essere iscritti ed a frequentare gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado in Italia. A garanzia del diritto allo studio del minore, in caso di difficoltà, può essere anche richiesto l'intervento del giudice tutelare. L'iscrizione è effettuata con riserva da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione.

In relazione a quanto sopra il paragrafo 7 concernente "Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri" della C.M. 31-12-1991, n.400, modificato dalla C.M. 7-3-1992, n.67, risulta così modificato ed integrato:

7.1 - In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno dell'immigrazione di massa da Paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente noti, da costringere i cittadini a lasciare il proprio Paese senza poter entrare in possesso della documentazione necessaria per poter accedere alle nostre scuole, si fa presente quanto segue.

7.2 - I capi di istituto procedono - previa deliberazione del consiglio di classe - all'iscrizione con riserva degli alunni stranieri interessati e chiedono al genitore o a chi esercita la potestà sul minore ovvero all'alunno stesso, se maggiorenne, una dichiarazione attestante la classe ed il tipo di istituto frequentato nel Paese di provenienza.

7.3 - I capi di istituto prendono successivamente contatti con le competenti autorità consolari e diplomatiche per le conferme o le informazioni del caso.

7.4 - Considerata, inoltre, la necessità di salvaguardare il diritto all'istruzione dei minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio, in base alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20-11-1989), ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991, n.176, i capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado dispongono, con le modalità di cui al comma 2 del presente paragrafo, l'iscrizione con riserva dei minori stessi in attesa della regolarizzazione della loro posizione. L'iscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori stranieri non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori."

Le SS.LL. sono pregate di dare immediata diffusione alla presente circolare trasmettendola alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e non statali, delle rispettive province.

IL MINISTRO
JERVOLINO